

3. **IL BILANCIO CONSOLIDATO**



3.1. PREMESSA

Le imprese perseguono strategie che consentano loro di sviluppare al meglio le potenzialità produttive e commerciali di cui dispongono. Percorso questo che porta ad una loro tendenziale progressiva crescita.

Lo sviluppo interno, generalmente, passa attraverso un processo lungo ed organizzativamente dispendioso.

Gestire imprese di piccole dimensioni è attività ben diversa da quella richiesta per gestire imprese medio-grandi in cui i flussi informativi cambiano radicalmente, in cui le economie di scala trasversali spesso derivano dalle doti relazionali di figure aziendali chiave che favoriscono la fluidità informativa tra le singole aree funzionali.

È un passaggio che richiede un forte e costoso cambio di passo mentale, organizzativo, informatico da parte dell'intera organizzazione, a partire dal vertice.

È per i motivi appena visti che molte realtà aziendali, alla crescita interna, lunga e dispendiosa in termini di energie economiche ed organizzative, preferiscono uno sviluppo produttivo e/o commerciale attraverso l'acquisizione di realtà aziendali collegabili con quella esistente.

Alternativamente, sempre nell'intento di perseguire una crescita rapida, le imprese possono optare per la fondazione di imprese da affiancare a quella principale che fungeranno da "costole" nel progetto imprenditoriale.

L'opzione strategica imperniata sulla crescita esterna ha comportato la diffusione di un numero crescente di **gruppi**. Il contesto attuale che vede numerose realtà imprenditoriali poste in vendita (spesso PMI prive di discendenza interessata a proseguire il percorso intrapreso dalle famiglie di origine), favorisce ulteriormente tale percorso, una volta caratteristico delle grandi imprese.

Nascono, così, gruppi di imprese che possono essere visivamente rappresentati attraverso **grafici** che aiutano a percepirne i legami partecipativi.

Denominazioni delle società appartenenti al gruppo

Si immagini un'impresa che produca conserve alimentari e che i suoi proprietari siano il Sig. Rossi ed il Sig. Neri. La denominiamo Alfa.

Immaginiamo che Alfa, nel tempo, abbia optato per **acquisire** le aziende Beta e Gamma, produttrici rispettivamente di conserve di pomodoro e di succhi di frutta, aventi marchi diversi da quelli con cui commercializza le sue produzioni.

Alfa, a questo punto, diventa **capogruppo**, termine intuitivo essendo a capo del gruppo di aziende a lei sottostanti.

Immaginiamo inoltre che Alfa abbia acquisito entrambe le società al 100%, motivo per cui Beta e Gamma costituiscono due sue **controllate** e Alfa assume il ruolo di **controllante**.

Immaginiamo poi che Alfa opti per costituire una nuova società, Zeta, che sarà impegnata nella commercializzazione delle conserve alimentari di tutte le società del gruppo: Alfa, Beta e Gamma. Così facendo, Alfa diviene controllante anche di Zeta.

3. Il Bilancio consolidato

3.2. Verso il bilancio consolidato

Rappresentazione grafica del gruppo

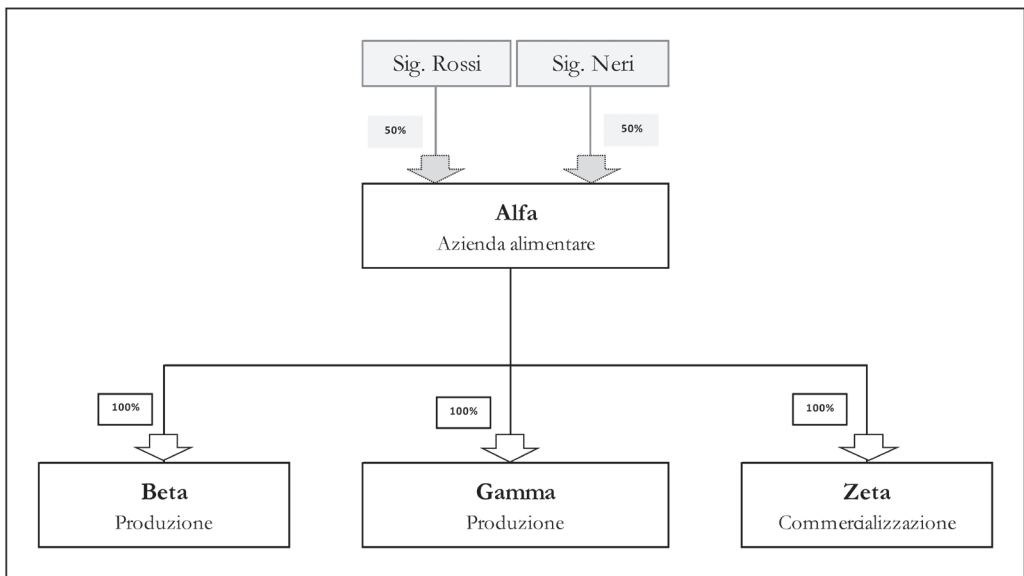
Rappresentiamo ora graficamente il gruppo descritto, attraverso il grafico proposto nella Tavola 3.1., in cui riportiamo con sfondo grigio la proprietà, il Sig. Rossi ed il Sig. Neri.

Anche graficamente si può intuire che i proprietari della società Alfa, il Sig. Rossi ed il Sig. Neri, possiedono nella sostanza l'intero gruppo ed in particolare possiedono in via diretta Alfa, ed in via indiretta Beta, Gamma, Zeta.

In **via diretta**, perché possiedono una partecipazione direttamente nella società Alfa.

In **via indiretta**, perché il possesso di Beta, Gamma e Zeta avviene attraverso la società Alfa.

Tavola 3.1. – Rappresentazione grafica del Gruppo Alfa



3.2. VERSO IL BILANCIO CONSOLIDATO

3.2.1. Finalità del bilancio consolidato

In presenza di un gruppo, la proprietà (nell'esempio di Tavola 3.1. il Sig. Rossi ed il Sig. Neri) effettua scelte che consentano al gruppo **nel suo complesso** di addivenire ai risultati economici e finanziari desiderati. Questo può comportare penalizzazioni a svantaggio di alcune società del gruppo, così come esiti migliorativi a vantaggio di altre società del gruppo.

Le relazioni commerciali che intervengono fra le società appartenenti ad un medesimo gruppo possono per questo essere impostate con la quantificazione di prezzi di vendita, da una società all'altra (delle conserve alimentari nell'esempio proposto), non del tutto allineati a quelli che sarebbero stati applicati tra clienti/fornitori esterni al gruppo.

Per consentire una visione economico-finanziaria non parcellizzata, ma globale, riferita all'intero gruppo, il Legislatore ha disposto l'obbligo di redazione del c.d. **bilancio consolidato**. Il termine stesso aiuta a comprenderne il significato.

Il bilancio consolidato rappresenta infatti il bilancio riferito ai risultati economico-finanziari raggiunti dalle aziende appartenenti al gruppo come fossero un tutt'uno, consolidato. Un bilancio, ossia, che evidenzia i risultati economico-finanziari conseguiti dalla totalità delle aziende che appartengono al gruppo come se queste fossero un tutt'uno societario, come, ritornando all'esempio proposto nella Tavola 3.1., esistesse solo la capogruppo Alfa che al suo interno svolge anche le attività condotte da Beta, Gamma e Zeta.

In quest'ottica, le vendite delle conserve alimentari effettuate da Alfa, Beta e Gamma verso Zeta al fine della connessa commercializzazione, non sarà vista come una effettiva cessione, ma dovrà essere rappresentata nel bilancio consolidato come uno spostamento del prodotto alimentare dai magazzini di Alfa, Beta, Gamma verso i magazzini di Zeta. Sarà solo la vendita effettuata da Zeta a clienti esterni al gruppo, che genererà effettivi ricavi del gruppo in un'ottica consolidata.

Le risultanze del bilancio consolidato condurranno quindi a comprendere l'effettiva capacità economico-finanziaria espressa dalla totalità delle aziende del gruppo verso soggetti esterni.

3.2.2. Composizione del bilancio consolidato

In ottemperanza all'art. 29 del D.Lgs. n. 127/1991, il bilancio consolidato destinato al deposito presso il Registro Imprese deve essere redatto a cura degli amministratori dell'impresa controllante e deve essere composto dai seguenti **documenti**:

- Stato patrimoniale consolidato;
- Conto economico consolidato;
- Rendiconto finanziario consolidato;
- Nota integrativa consolidata.

All'interno della Nota integrativa devono trovare collocazione:

- il "prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio del bilancio d'esercizio della società controllante e il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio del bilancio consolidato";
- il "prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto consolidato".

La struttura ed il contenuto dello Stato patrimoniale, del Conto economico e del Rendiconto finanziario consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento, salvo alcuni **adattamenti** che di seguito si descrivono, disposti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 127/1991.

3. Il Bilancio consolidato

3.2. Verso il bilancio consolidato

Stato patrimoniale consolidato

Rispetto alla struttura prevista dall'art. 2424 del Codice civile per la redazione dello Stato patrimoniale civilistico, nello **Stato patrimoniale consolidato**:

- le voci relative alle **rimanenze** possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati;
- tra le voci del patrimonio netto di gruppo, vanno inserite le voci:
 - “**riserva di consolidamento**”, derivante dall'elisione delle controllate (di cui si dirà poco oltre);
 - “**riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite**”, non distribuibile, da iscriversi in ipotesi di partecipazioni valutate a patrimonio netto qualora il costo sostenuto per il loro acquisto risulti inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata e questa differenza non sia riconducibile alla previsione di perdite ma al compimento di un “buon affare”;
 - “**riserva da differenze di traduzione**” rappresentativa della differenza derivante dalla traduzione di bilanci di controllate espressi in valuta estera;
- nel passivo patrimoniale, in presenza di partecipazioni controllate per percentuali inferiori al 100%, va inserita la voce “**patrimonio netto di terzi**”, articolata nelle voci “capitale e riserve di terzi” e “utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi”, rappresentative rispettivamente della quota di patrimonio netto e di utile consolidato, corrispondenti alle interessenze di terzi;
- nel patrimonio netto consolidato, va conseguentemente introdotto il subtotale relativo a tutte le componenti di spettanza del gruppo, seguito dalle componenti corrispondenti alle interessenze di terzi;
- nel passivo patrimoniale, ove presente, va inoltre inserito, nell'ambito della voce “B. fondi per rischi e oneri”, una voce separata denominata “**fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri**”, derivante dal processo di consolidamento delle partecipazioni, di cui si dirà poco oltre.

Conto economico consolidato

Rispetto alla struttura del Conto economico previsto dall'art. 2425 del Codice civile per il bilancio civilistico, nel **Conto economico consolidato**, dopo la voce 21) “utile (perdita) consolidati dell'esercizio”, si dovranno inserire le voci “**risultato di pertinenza del gruppo**” e “**risultato di pertinenza di terzi**” per fornire separata rappresentazione della parte del risultato economico consolidato afferente al gruppo, rispetto alla porzione corrispondente alla partecipazione di terzi.

Prospetto di raccordo tra il patrimonio netto della controllante e il patrimonio netto consolidato

Per quanto attiene al “prospetto di raccordo tra il patrimonio netto della controllante e il patrimonio netto consolidato”, l’OIC 17¹ prescrive che vengano riportati **separatamente**:

- il valore complessivo del patrimonio netto e del risultato dell’esercizio risultanti dal bilancio consolidato ed i rispettivi valori esposti dal bilancio d’esercizio della controllante;
- le rettifiche operate, distinguendo tra quelle operate per l’eliminazione delle operazioni e dei saldi infragruppo e le altre rettifiche di consolidamento;
- l’ammontare complessivo del patrimonio netto consolidato e del risultato consolidato dell’esercizio.

Prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto consolidato

Il “prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto consolidato”, secondo quanto previsto dall’OIC 17, deve riportare in modo analitico le variazioni (incrementi e diminuzioni) intervenute per ciascuna voce del patrimonio netto, includendo anche le quote di patrimonio netto di competenza di terzi. Prospetto, questo che potrà essere alternativamente incluso nel corpo della Nota integrativa o in un prospetto allegato ad essa.

3.2.3. Quando il bilancio consolidato è obbligatorio

L’esistenza di un gruppo non comporta necessariamente la redazione del bilancio consolidato: la normativa civilistica lo rende infatti obbligatorio solo se le imprese del gruppo, unitamente, superano determinati **limiti dimensionali**.

Inoltre, va premesso che l’eventuale obbligo di redazione di un bilancio consolidato scatta laddove sussista un gruppo, inteso come una pluralità di imprese fra loro legate da un **vincolo di controllo**².

Il concetto di controllo cui occorre far riferimento è quello disciplinato dall’art. 26 del D.Lgs. n. 127/1991, in base al quale è considerata controllata:

1. quella società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2. quella società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3. quelle imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

¹ OIC 17, *Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*, paragrafo 144.

² L’art. 25 del D.Lgs. n. 127/1991, *Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato*, stabilisce che risultano obbligate alla redazione del consolidato:

- le SpA, le SapA e le Srl, che controllano un’impresa;

- gli enti di cui all’art. 2201 del Codice civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici, che controllano una SpA, una SapA oppure una Srl.

3. Il Bilancio consolidato

3.2. Verso il bilancio consolidato

4. quelle imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Se solo così fosse, ricadrebbe nell'obbligo di consolidamento una platea decisamente ampia di aziende.

Il Legislatore ha però considerato che sia la controllante che la/le controllata/e possano essere di dimensioni non significative. Ecco perché è stato pensato l'art. 27 del citato D.Lgs. in base al quale sono esonerate³ dalla redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per **due esercizi consecutivi**, due dei seguenti **limiti**⁴:

- 20 milioni di euro nel totale degli attivi degli Stati patrimoniali, da conteggiare assumendo come valore il "Totale attivo" rilevabile dal bilancio redatto secondo la struttura prevista dall'art. 2424 del Codice civile vista nel capitolo precedente;
- 40 milioni di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, da verificare considerando la voce "A.1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del Conto economico, redatto secondo la struttura prevista dall'art. 2425 del Codice civile, anch'essa vista nel capitolo precedente;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio, calcolati in ULA, acronimo di Unità Lavorative per Anno.

Ne discende automaticamente che il numero di imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato si assottiglia significativamente, divenendo un piccolo sottoinsieme dell'insieme più grande delle imprese che controllano altre imprese.

Detto ciò, potrebbe sorgere un dubbio: e se le imprese controllate fossero di diritto estero? I loro parametri (attivo, ricavi, dipendenti) devono essere ugualmente considerati? La risposta è affermativa, perché a nulla rileva la loro localizzazione. Dal momento stesso che risultano essere controllate, vengono automaticamente assorbite dal possibile vortice del consolidamento obbligatorio.

Va inoltre ricordato che i valori da considerare per valutare il superamento o meno dei parametri sopra visti sono da assumere per la loro totalità, indipendentemente dalla percentuale di controllo: si intende dire che, laddove Alfa controllasse Beta al 51%, anziché al 100% come nell'esempio proposto nella Tavola 3.1., per la verifica del totale attivo, dei ricavi e del numero dei dipendenti, si dovranno ugualmente sommare il 100% dell'attivo, dei ricavi e dei dipendenti sia di Alfa che di Beta.

Va però detto che il bilancio consolidato costituisce uno strumento di lettura dell'andamento economico e finanziario assolutamente utile, per non dire imprescindibile, ben oltre l'obbligo normativo.

³ Esonero non applicabile però se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010 ovvero un ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell'art. 19-ter del medesimo Decreto legislativo.

⁴ Art. 27, *Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato*, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 127/1991: la verifica del superamento dei limiti qui riportati può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici relativi al "Totale dell'Attivo" e ai "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" sono maggiorati del 20%.

Motivo per cui, anche laddove i parametri sopra visti non comportino l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, la proprietà può utilmente orientarsi alla sua redazione adottando criteri, metodi di valutazione nonché espositivi anche differenti rispetto al bilancio obbligatorio, nell'intento di disporre di uno Stato patrimoniale e di un Conto economico consolidati che rendano immediatamente percepibili i fattori critici e le aree su cui intervenire per migliorarne le *performances* del gruppo.

3.2.4. Dalla mappa del gruppo all'area di consolidamento

Altro aspetto da ricordare, nella definizione della mappa delle imprese coinvolte nel consolidamento è quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 127/1991, con il quale il Legislatore ha previsto che possono essere **escluse** dal consolidamento le imprese controllate quando:

- la loro inclusione sarebbe irrilevante;
- l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
- in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
- le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

L'**area di consolidamento** può quindi essere ben più ristretta rispetto alla mappa completa delle imprese del gruppo, costituendo l'insieme delle sole imprese del gruppo coinvolte nelle procedure di consolidato.

Si pensi al gruppo agroalimentare con capogruppo Alfa visto prima, le cui imprese hanno presentato le seguenti caratteristiche:

- Beta, italiana, detenuta al 100%, società acquisita, produttiva;
 - Gamma, italiana, detenuta al 100%, società acquisita, produttiva;
 - Zeta, americana, detenuta al 100%, società costituita, commerciale;
- alle quali si aggiunge:
- Effe, di cui è stata acquistata una partecipazione del 15%, nell'intento di avviare la commercializzazione delle conserve alimentari sui mercati esteri.

Nella Tavola 3.2. è riportata la **mappa** del gruppo e nella Tavola 3.3. la relativa **area di consolidamento** che contemplerà solo le imprese i cui valori confluiranno nel bilancio consolidato: Effe non parteciperà al consolidamento poiché non è controllata, bensì detenuta solo al 15%.

3. Il Bilancio consolidato

3.2. Verso il bilancio consolidato

Tavola 3.2. – Mappa del Gruppo Alfa

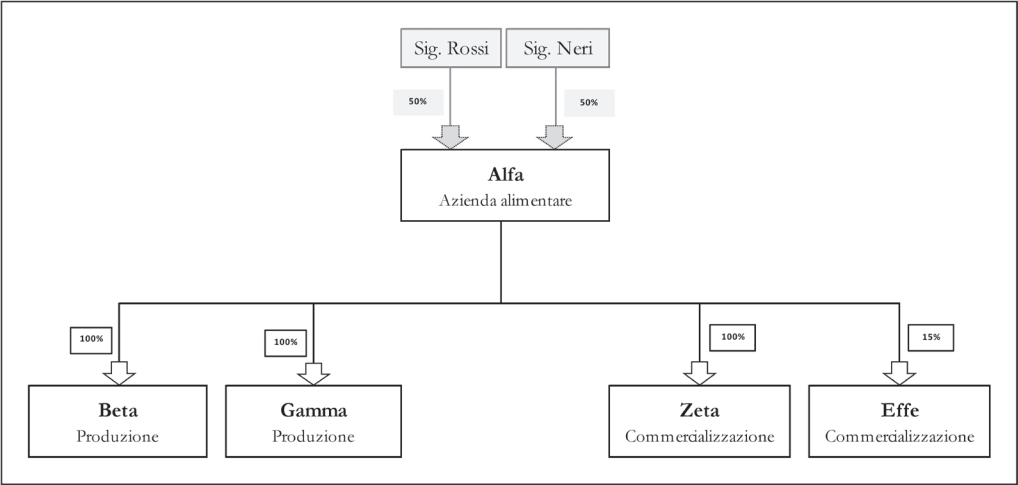
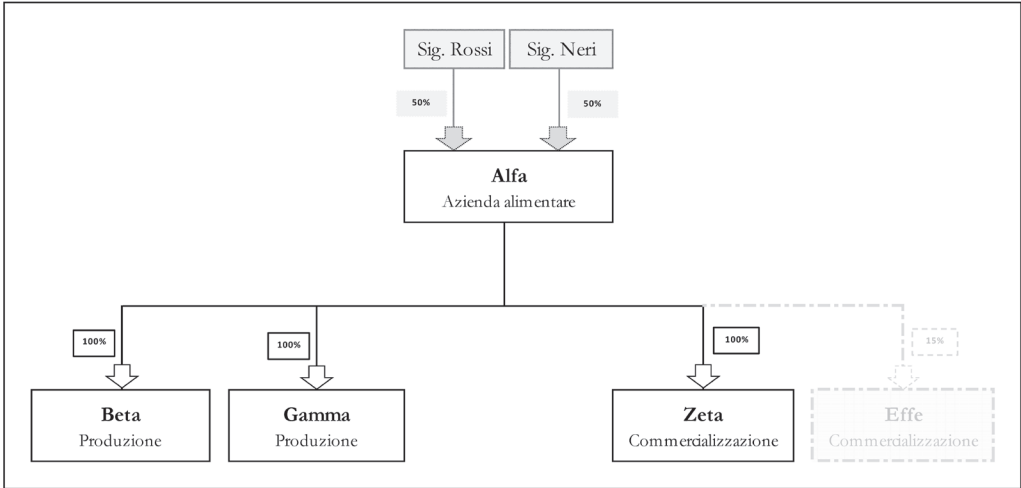


Tavola 3.3. – Area di consolidamento del Gruppo Alfa



Controllo diretto e controllo indiretto

Il primo passo, come si è visto, è quello di identificare con chiarezza le imprese che parteciperanno al lavoro del consolidamento: capogruppo e relative controllate appartenenti all'area di consolidamento⁵.

Il fatto che questa analisi sia stata condotta nel passato non esime il controllo del mantenimento dei requisiti prescritti per il consolidamento, negli anni successivi al primo consolidamento.

I gruppi hanno spesso una prospettiva di grande flessibilità: entreranno nuove imprese, altre verranno cedute, alcune potranno continuare effettivamente a compartecipare al progetto strategico originario, altre ne saranno limitate per vincoli normativi dello Stato in cui sono localizzate, alcune saranno inizialmente detenute con percentuali di solo collegamento⁶, per passare poi con il tempo al controllo o viceversa.

Questi aspetti, tipici dei gruppi, rendono indispensabile il disegno della sua mappa, prima, e della conseguente area di consolidamento, dopo, ogni anno.

Per svolgere questa attività occorre disporre del bilancio di ciascuna impresa del gruppo attraverso il quale poter identificare le partecipazioni che a loro volta le singole controllate possono possedere.

Questo in quanto nella procedura di consolidamento, non rientrano solo le controllate di primo grado (per le quali si parla di **controllo diretto**), ma anche quelle di gradi successivi (per le quali si parla di **controllo indiretto**).

Tornando all'esempio proposto in Tavola 3.3., si ipotizzi, per esempio, che Gamma acquisti l'80% dell'azienda Ipsilon, la quale a sua volta detenga il 60% dell'azienda Bio. Se non sussistono le cause di esclusione viste nel paragrafo precedente, la relativa area di consolidamento includerà anch'esse (Tavola 3.4.).

Sotto-gruppi

Si coglie l'occasione per introdurre un altro termine tipico del bilancio consolidato: **sotto-gruppo**. Riguardando la Tavola 3.4., si può dire che:

- il gruppo nel complesso comprende tutte le società;
- Gamma-Ipsilon-Bio, costituiscono un sottogruppo del gruppo Alfa;
- Ipsilon-Bio, costituiscono un sottogruppo di Gamma.

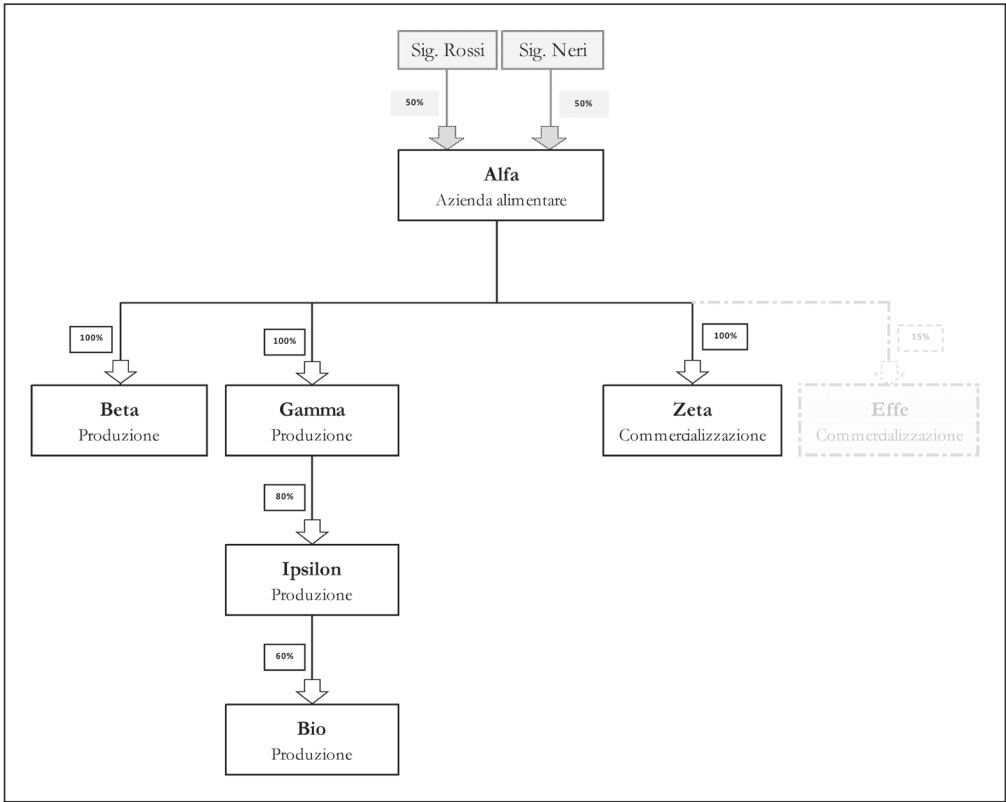
⁵ Di seguito si farà riferimento in via specifica alle imprese controllate, fermo restando che per il consolidamento si devono mappare anche le imprese collegate e le *joint venture*.

⁶ In base a quanto disposto dall'art. 2359 del Codice civile, sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, che si presume esistere quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

3. Il Bilancio consolidato

3.2. Verso il bilancio consolidato

Tavola 3.4. – Area di consolidamento del Gruppo Alfa, post acquisizione sotto-gruppo Ipsilon-Bio

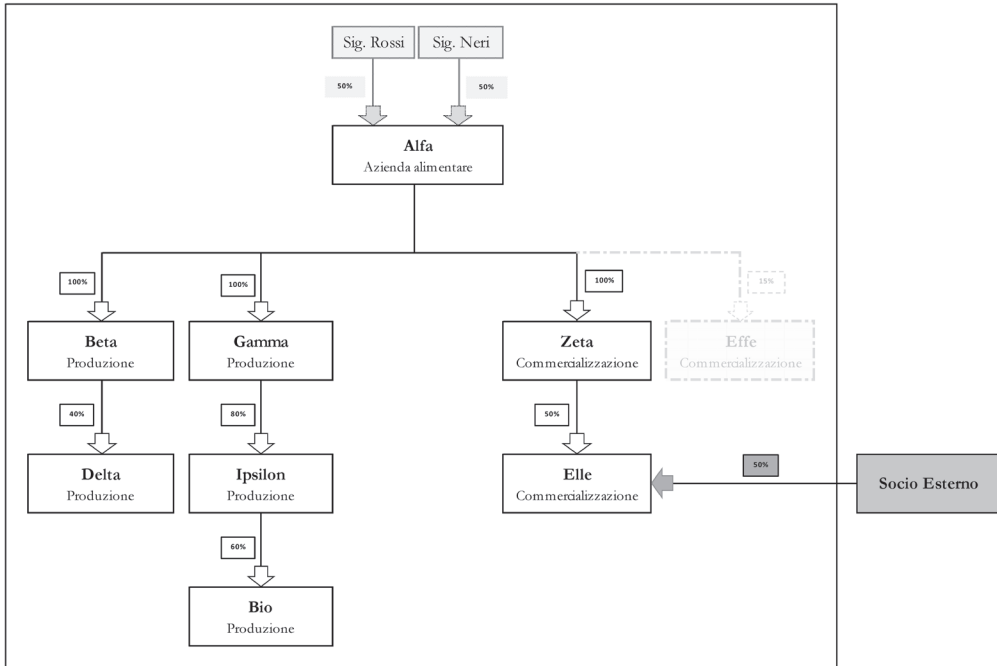


Collegate e collegate in joint-venture

Immaginiamo ora un'ulteriore crescita del gruppo, come evincibile dalla Tavola 3.5., con l'ingresso:

- di Delta, acquisita da Beta, per il 40%;
- di Elle, costituita da Zeta, insieme ad un altro socio, esterno al gruppo (che qui chiameremo Socio esterno per identificare con chiarezza la sua estraneità al gruppo) con quote paritetiche, del 50%.

Tavola 3.5. – Area di consolidamento del Gruppo Alfa, post acquisizione di Delta e costituzione di Elle



Come specificato attraverso la nota poco sopra ripotata con riferimento alle imprese collegate, Elle risulta essere una società **collegata**, disponendone una percentuale compresa tra il 20% e il 50%.

Elle costituisce una società collegata, dotata però di una caratteristica aggiuntiva: i due suoi soci hanno percentuali paritetiche, dispongono ossia esattamente della stessa quota di partecipazione.

In questa ipotesi si parlerà di collegata in **joint-venture**, o, più frequentemente, semplicemente di joint-venture.

Si pone l'attenzione sul fatto che per parlare di joint-venture occorre che i soci coinvolti abbiano esattamente la **medesima quota partecipativa**.

Torniamo all'esempio di Tavola 3.5.

Se Elle fosse detenuta per il 50% da Zeta, per il 30% dal Socio Esterno Uno e per il restante 20% dal Socio Esterno Due, Elle risulterebbe collegata rispetto a Zeta, ma non collegata in joint-venture.

Classificazione questa essenziale, poiché le partecipate collegate sono oggetto di metodo di consolidamento differente rispetto alle partecipate collegate in joint-venture.

Conclusioni

3. Il Bilancio consolidato

3.2. Verso il bilancio consolidato

Attraverso gli esempi proposti si desume quanto sia rilevante porre la massima attenzione nell'identificazione dell'area di consolidamento, i cui contorni non trovano quindi riscontro solo attraverso un'analisi numerica delle percentuali di partecipazione. Aspetto questo che renderà utile la presenza, nel *software* utilizzato per la redazione del bilancio consolidato, di una sezione dedicata all'acquisizione delle percentuali di partecipazione di ogni singola realtà appartenente al gruppo, ma anche una sezione in cui riportare l'eventuale sussistenza delle altre condizioni che possono portare al controllo o al collegamento, affinché si possa automaticamente pervenire ad una corretta identificazione dell'area di consolidamento, partendo da una mappa completa del gruppo. Eccellente l'ipotesi in cui il *software* automaticamente generi la **rappresentazione grafica della mappa del gruppo**, evidenziando con colori diversi le aziende appartenenti all'area di consolidamento rispetto alle aziende che, pur appartenenti al gruppo, non verranno consolidate.

Ancor meglio se attraverso la rappresentazione grafica si offrisse l'**immediata visibilità** del livello di partecipazione rispetto alla capogruppo: controllata (per esempio: bordeaux), collegata (per esempio: arancione), joint-venture (per esempio: giallo), altra impresa, inglobando in quest'ultima categoria le imprese che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti (per esempio: grigio).

Condotto questo primo passo, che consente di individuare le imprese che parteciperanno con i propri valori di Stato patrimoniale e Conto economico alla costruzione del bilancio consolidato, scatta il secondo passo altrettanto rilevante: disporre di bilanci fra loro omogenei.

3.2.5. Bilanci omogenei

Per la redazione del bilancio consolidato, vanno utilizzati bilanci civilistici redatti sulla base dei medesimi principi contabili (nazionali o internazionali)⁷, in cui siano stati adottati criteri di valutazione uniformi⁸; principi e criteri che tenderanno ad essere i medesimi utilizzati dall'impresa consolidante per la redazione del proprio bilancio civilistico⁹.

Quindi, tornando al gruppo proposto nella Tavola 3.5., sapendo che il bilancio consolidato comporterà la **somma ragionata** dei valori presenti in ciascun bilancio, è ragionevole attendersi che tutti i bilanci siano stati redatti adottando i medesimi principi contabili (per esempio nazionali) e che in presenza di rimanenze di magazzino del medesimo tipo di prodotto presso le varie società (per esempio succhi di frutta bio della stessa marca), queste siano state valorizzate adottando lo stesso criterio di valutazione

⁷ Rispettivamente denominati con l'acronimo OIC e IAS-IFRS.

⁸ L'art. 34, *Uniformità dei criteri di valutazione*, del D.Lgs. n. 127/1991 prevede infatti: "Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi".

⁹ L'art. 35, *Scelta dei criteri di valutazione*, specifica: "Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dagli artt. 2423 e seguenti del Codice civile".

(LIFO¹⁰, oppure FIFO¹¹, oppure costo medio ponderato oppure costo specifico), non potendo immaginare che esse vengano valutate presso alcune società adottando un criterio (per esempio FIFO) e presso altre società un criterio diverso (per esempio LIFO).

Se in un settore come quello alimentare l'applicazione di un criterio di valutazione delle rimanenze rispetto ad un altro potrebbe non condurre a differenze rilevanti, in settori altamente tecnologici, così come in settori in cui il costo dei materiali è collegato al prezzo di beni caratterizzati da forti altalenanze come il petrolio e al rame, per fare alcuni esempi, i prezzi possono aver subito cambiamenti particolarmente rilevanti dall'inizio dell'anno alla fine dell'anno.

In queste circostanze, l'utilizzo di criteri differenti (FIFO, LIFO) porterebbe a valutazioni talmente differenti, tali addirittura da poter trasformare risultati economici consolidati positivi in risultati economici consolidati negativi.

Il concetto di omogeneità deve quindi permeare tutti i valori esposti in bilancio. Omogeneità che dovrà sussistere anche con riferimento al contenuto di ciascun rigo dello Stato patrimoniale e del Conto economico.

Questo perché la procedura di consolidamento porterà alla sommatoria, rigo per rigo, di ciascuna voce dei bilanci civilistici coinvolti (controllante, controllate ed eventualmente collegate in joint-venture).

La sommatoria rigo per rigo del contenuto di ciascuna voce presente negli Stati patrimoniali di ciascuna società consolidata, in via generale, non comporta particolari difficoltà poiché la classificazione degli elementi attivi e passivi è molto chiara e difficilmente equivocabile.

Le voci patrimoniali che richiedono attenzione sono quelle relative ai "crediti verso altri" e ai "debiti verso altri", al cui interno possono essere stati classificati, da ciascuna società coinvolta nel consolidamento, crediti e debiti verso soggetti eterogenei.

Nel Conto economico le voci critiche sono invece maggiori; in particolare B.6 ("costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci"), B.7 ("costi per servizi"), B.9.e ("altri costi per il personale") e B.14 ("oneri diversi di gestione").

Per poter giungere a disporre di dati effettivamente allineati nel contenuto, è indispensabile provvedere alla definizione di un **piano dei conti**¹² unitario da utilizzare da parte di tutte le imprese che partecipano al consolidamento.

È un percorso che può richiedere tempo, ma risulterà sicuramente utile sia a livello gestionale (consentendo la intellegibilità dei dati *infra*-annuali dei singoli bilanci), sia per rendere meno onerosa l'attività di consolidamento, che, per questa specifica esigenza di omogeneizzazione, è bene tenda al progressivo automatismo.

¹⁰ Acronimo di Last In, First Out: i beni entrati temporalmente per ultimi, sono i primi ad uscire dal magazzino, motivo per cui le rimanenze vengono valorizzate adottando i costi delle merci più "storiche".

¹¹ Acronimo di First In, First Out: i beni entrati temporalmente per primi, sono i primi ad uscire dal magazzino, motivo per cui le rimanenze vengono valorizzate adottando i costi delle merci più "recenti".

¹² Insieme ordinato dei conti contabili utilizzati dall'impresa per l'effettuazione delle registrazioni contabili. Conti univocamente identificati attraverso specifica codifica numerica o alfanumerica raggruppati su più livelli (per esempio: mastro, conto, sottoconto).

3. Il Bilancio consolidato

3.2. Verso il bilancio consolidato

Con questo obiettivo potrebbe essere pensata l'attivazione di uno strumento di correlazione tra i conti contabili delle singole società del gruppo, tale per cui, inserendo i dati della controllata sulla base del piano dei conti in essa esistente, automaticamente si possa generare la loro riorganizzazione sulla base degli abbinamenti effettuati dalla capogruppo per ciascun conto contabile rispetto a ciascuna voce di bilancio.

Ad un iniziale onere per l'effettuazione dell'abbinamento dei conti contabili della controllata con i correlati conti contabili della controllante, corrisponderà la possibilità:

- di rendere automatica l'acquisizione dei dati della controllata sulla piattaforma utilizzata per la redazione del bilancio consolidato;
- di disporre di uno strumento aggiuntivo che consenta una confrontabilità reale dei valori delle aziende appartenenti al gruppo.

Se il gruppo dovesse includere anche società di diritto estero, va da sé che l'attività di omogeneizzazione richiede un investimento di tempo e logiche informatiche, aggiuntivi, partendo sempre dalla preventiva necessità di disporre di bilanci costruiti adottando criteri di valutazione uniformi, passando da un percorso di riclassificazione dei conti contabili esteri per allinearli a quelli utilizzati presso la controllante, giungendo infine alla loro conversione in euro, qualora già non lo fossero.

3.2.6. I metodi di consolidamento

Il metodo naturale di consolidamento è quello definito **integrale**, in base al quale le società consolidate (controllante e controllate), partecipano al bilancio consolidato per la totalità dei propri elementi attivi, passivi ed economici.

Con il metodo denominato **proporzionale**, le società vengono invece consolidate in relazione alla proporzione della partecipazione posseduta dalla capogruppo.

Questo metodo, disposto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 127/1991, è previsto per il consolidamento delle società sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'art. 2359, terzo comma, del Codice civile.

In sostanza alle joint-venture, in cui i soci abbiano queste possibili conformazioni partecipative:

- 20%, 20%, 20, 20%, 20%;
- 25%, 25%, 25%, 25%;
- 33,33 periodico, 33,33 periodico, 33,33 periodico;
- 50%, 50%.

Individuato il metodo di consolidamento per le società controllate e per le società soggette a controllo congiunto, resta da identificare come esporre nel bilancio consolidato le **società collegate**.

Viene qui in ausilio l'art. 36 del D.Lgs. n. 127/1991 che prevede che esse vengano valutate con il c.d. **criterio del patrimonio netto**.

Come si vedrà in dettaglio più avanti, con tale metodo, il costo originario sostenuto per l'acquisizione o la costituzione di una partecipazione in un'altra società, viene periodicamente rettificato (in senso positivo o negativo) al fine di riflettere, nel bilancio conso-

lidato, sia la quota spettante al gruppo per gli utili o le perdite della collegata, sia le altre variazioni intervenute nei periodi successivi alla data di acquisto/ costituzione, sul patrimonio netto della società collegata.

Va però ricordato che attraverso la valutazione di una partecipazione con il metodo del patrimonio netto, sul patrimonio netto e sul risultato dell'esercizio consolidati, si dovranno ottenere gli stessi effetti che si sarebbero prodotti attraverso il consolidamento integrale della partecipazione analizzata.

La differenza sta nel fatto che:

- in ipotesi di consolidamento integrale, gli effetti economico-finanziari della società consolidata risulterebbero analiticamente rilevati nelle singole voci del bilancio (dell'attivo, del passivo, dei costi, dei ricavi);
- mentre con il metodo del patrimonio netto, all'interno del valore della partecipazione viene riflesso il valore del patrimonio netto della partecipata, e nel Conto economico consolidato i risultati d'esercizio di questa (entrambi in proporzione alla quota posseduta della partecipazione), rettificati per riflettere il costo dell'investimento sostenuto dalla società titolare della partecipazione.

Attraverso la Tavola 3.6. si riassumono quindi i metodi di consolidamento che dovranno essere adottati in relazione alla tipologia di relazione partecipativa esistente.

Tavola 3.6. – Metodi di consolidamento previsti dal Legislatore

Articolo di riferimento D. Lgs. n. 127/1991	Tipologia di relazione partecipativa	Metodo di rilevazione nel bilancio consolidato	Obbligo o Possibilità di consolidamento/inclusione
Articolo 31 <i>Principi di consolidamento</i>	Controllo così come definito dall'art. 26 del D. Lgs. n. 127/91	Consolidamento integrale	Obbligo di consolidamento salvo i casi di esdusione previsti dall'art. 28 del D. Lgs. n. 127/91
Articolo 37 <i>Consolidamento proporzionale della partecipazione</i>	Collegamento congiunto così come definito dall'art. 37 del D. Lgs. n. 127/91	Consolidamento proporzionale	Possibilità di inclusione
Articolo 36 <i>Partecipazioni non consolidate</i>	Collegamento così come definito dall'art. 2359 del Codice civile	Valutazione a patrimonio netto	Obbligo di valutazione salva l'ipotesi in cui l'entità della partecipazione sia irrilevante

3. Il Bilancio consolidato

3.3. Consolidamento integrale

3.3. CONSOLIDAMENTO INTEGRALE

3.3.1. Premessa

Sulla base di quanto sopra visto, le **imprese controllate** devono essere consolidate adottando il c.d. **metodo integrale**.

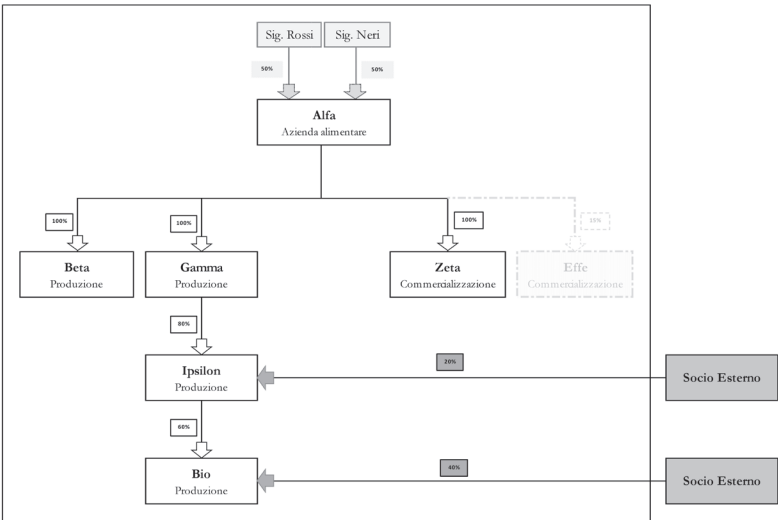
Il termine è eloquente; consente infatti di intuire che la società partecipata va consolidata per la sua totalità e questo indipendentemente dalla percentuale con la quale la si controlla: il suo Stato patrimoniale e il suo Conto economico confluiranno quindi nel bilancio consolidato, riga per riga, per la loro totalità, indipendentemente dal fatto che essa sia detenuta al 100% o ad una percentuale inferiore.

Proprio perché verrà inclusa per la totalità, qualora non sia detenuta integralmente, dovrà essere data evidenza della porzione di azienda non appartenente al gruppo; per questo nel bilancio consolidato è prevista una sezione aggiuntiva del patrimonio netto definita “capitale e riserve di terzi”.

L'importo che lì viene rilevato rappresenta, nella sostanza, il **debito patrimoniale** che il gruppo ha verso soggetti terzi per la percentuale della società consolidata non detenuta per la totalità.

Torniamo all'esempio di Tavola 3.4. e, attraverso la Tavola 3.7. diamo evidenza dei Soci esterni al gruppo, che sono i soci che detengono rispettivamente il 20% di Ipsilon e il 40% di Bio.

Tavola 3.7. – Evidenza dei Soci Esterni cui si riferirà il “patrimonio netto di terzi”



Attraverso l'esempio del gruppo riportato in Tavola 3.7. si coglie l'occasione per quantificare le entità percentuali del patrimonio netto di terzi, che verranno calcolate contemplando gli effetti diretti ed indiretti del livello partecipativo (Tavola 3.8.).

Tavola 3.8. – Percentuale di patrimonio netto afferente al Gruppo e percentuale afferente ai terzi nel bilancio consolidato

	% di Patrimonio Netto detenuto dalla propria controllante	% di Patrimonio Netto afferente al Gruppo nel Bilancio Consolidato	% di Patrimonio Netto afferente ai Terzi nel Bilancio Consolidato
Gamma			
Detenuta direttamente da Alfa	100%	100%	0%
Ipsilon			
Detenuta indirettamente da Alfa, per il tramite di Gamma	80%	80% così calcolato: $(100\% * 80\%)$	20% così calcolato: $(100\% - 80\%)$
Bio			
Detenuta indirettamente da Alfa, per il tramite di Gamma e la sua controllata Ipsilon	60%	48% così calcolato: $(100\% * 80\%) * (60\%)$	52% così calcolato: $(100\% - 48\%)$

Nel bilancio consolidato del gruppo Alfa, sarà quindi presente la voce “**patrimonio netto di terzi**”, che accoglierà il 20% del patrimonio di Ipsilon e il 52% del patrimonio di Bio.

Tornando alla procedura di consolidamento integrale, una volta sommate, rigo per rigo, le singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico della controllante con quelle delle controllate che si intende consolidare, si perviene al c.d. **bilancio aggregato**, come esposto nella Tavola 3.9., dal quale si partirà, per effettuare le scritture di consolidamento.

3. Il Bilancio consolidato

3.3. Consolidamento integrale

Tavola 3.9. – Bilancio aggregato

% di appartenenza al gruppo	Alfa	Beta	Gamma	Ipsilon	Bio	Zeta	Bilancio Aggregato
	Capogruppo	100%	100%	80%	48%	100%	
Stato patrimoniale attivo							
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
Stato patrimoniale passivo							
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
Conto economico							
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...

3.3.2. Fasi del consolidamento integrale

Una volta acquisiti i bilanci delle società da consolidare, aventi tutti valori uniformi sotto il profilo dei principi contabili e dei criteri di valutazione adottati, nonché della valuta con cui sono esposti, il consolidamento integrale richiede questi ulteriori **passaggi**:

- eliminazione dei valori d'iscrizione delle partecipazioni nelle imprese controllate, in contropartita delle corrispondenti quote del patrimonio netto dell'impresa controllata di pertinenza del gruppo;
- eliminazione dei saldi e delle operazioni intercorse tra le imprese incluse nell'area di consolidamento e degli utili e perdite interni o infragruppo;
- rilevazione nel bilancio consolidato di eventuali imposte differite/anticipate, in conformità a quanto stabilito dal Principio OIC 25 "Imposte sul reddito";
- analisi dei dividendi consolidati e loro specifico trattamento contabile, al fine di evitare la doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate;
- trattamento contabile specifico per le azioni proprie della controllante possedute dalle controllate, in conformità a quanto stabilito dal Principio OIC 28 "Patrimonio netto";
- determinazione della parte del patrimonio netto e del risultato d'esercizio consolidati di spettanza dei soci di minoranza delle partecipate consolidate, al fine della loro evidenziazione negli schemi di bilancio consolidato;

- valutazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni di controllo non consolidate sussistendo i requisiti di esclusione previsti dall'art. 28 del D.Lgs. n. 127/1991¹³, delle partecipazioni di collegamento e delle partecipazioni a controllo congiunto;
- analisi e corretta rappresentazione in bilancio dell'acquisizione di ulteriori quote di partecipazione in imprese già consolidate e della cessione di partecipazioni con o senza perdita del controllo, nonché delle altre variazioni dell'area di consolidamento;
- predisposizione dei prospetti di bilancio consolidato.

Di queste fasi, a seguire, si dettagliano in particolare quelle connesse all'elisione delle partecipazioni che comportano effetti ripetitivi e automatizzabili in sede di consolidamento, proponendo alcuni cenni con riguardo alle operazioni infragruppo¹⁴.

3.3.3. Elisione della partecipazione senza plus (minus) valori

Raccolti i dati provenienti dai bilanci civilistici di ciascuna società appartenente all'area di consolidamento, si procede ad effettuare le relative **scritture di consolidamento**.

Non vi è un ordine obbligatorio da seguire per la redazione delle scritture di consolidamento, così come non vi è un ordine da seguire per la redazione delle scritture di assestamento effettuate a fine anno per la predisposizione del bilancio civilistico.

È vero, però, che generalmente il primo passo compiuto è quello di elidere la "partecipazione" presente nel bilancio della controllante contro la quota parte di patrimonio netto della relativa controllata.

Il perché di questa scrittura va ricercato nell'obiettivo di eliminare gli elementi ridondanti.

Si ipotizzi un'impresa, Sigma, i cui soci, i signori Rossi e Neri, entrambi al 50%, abbiano apportato 100.000 euro di capitale; si ipotizzi altresì che Sigma intenda costituire una controllata (che denominiamo Tau) con apporto di 20.000 euro a titolo di capitale (Tavola 3.10.).

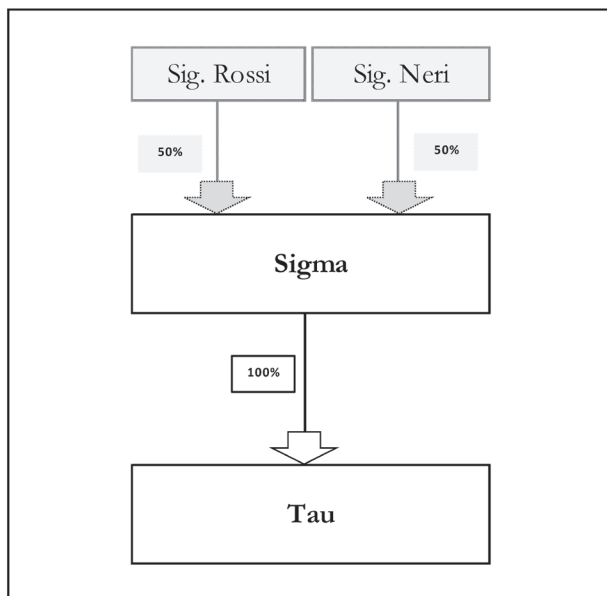
¹³ Art. 28, *Casi di esclusione dal consolidamento*.

¹⁴ Per un approfondimento sulle particolarità da considerare in sede di redazione del primo bilancio consolidato si veda anche: C. Aprile e R. Aprile, "Come affrontare la redazione del primo bilancio consolidato", in *Amministrazione & Finanza* n. 12/2015, pagg. 44-52.

3. Il Bilancio consolidato

3.3. Consolidamento integrale

Tavola 3.10. – Rappresentazione grafica del Gruppo Sigma



Immaginiamo ora la situazione degli Stati patrimoniali delle due società *ante e post* costituzione di Tau (Tavole 3.11. e 3.12.).

Se si effettuasse solo l'aggregazione dei valori delle due società (c.d. **bilancio aggregato**), senza effettuare scritture di consolidamento, si perverrebbe ad un'esposizione errata dei fatti, come evincibile nella **sezione sinistra** della Tavola 3.13.

Il capitale sociale presente nel bilancio consolidato dovrà infatti rappresentare solo e soltanto l'importo apportato dai soci di Sigma, quindi solo 100.000 euro; d'altro canto, se venisse mantenuta l'evidenza della partecipazione, si fornirebbe l'immagine di un gruppo che possiede altre società, oltre quelle consolidate.

Oltretutto, osservando gli eventi intervenuti, attraverso la costituzione della società Tau, non è stata né generata, né distrutta ricchezza; fra l'altro, sapendo che attraverso il bilancio consolidato si deve pervenire a rappresentare i profili economico-finanziario-patrimoniali come se non vi fossero società separate, ma come se tutte le attività fossero state condotte sotto un unico cappello societario, emerge che attraverso le scritture di consolidamento si dovrà procedere all'elisione della partecipazione presente nello Stato patrimoniale della capogruppo, contro il capitale sociale della controllata Tau che ne è la rappresentazione in contropartita, giungendo ad un bilancio che, nella sostanza è quello di Sigma prima della costituzione di Tau, come evincibile dalla **sezione di destra** della Tavola 3.13.

Tavola 3.11. – Stato patrimoniale di Sigma e Tau, prima della costituzione di Tau

Stato Patrimoniale di Sigma prima della costituzione della controllata Tau		Stato Patrimoniale di Tau	
Banca c/c	100.000	Capitale Sociale	100.000
Tot. Attività	100.000	Tot. Passività	100.000

Tavola 3.12. – Stato patrimoniale di Sigma e Tau, dopo la costituzione di Tau

Stato Patrimoniale di Sigma dopo la costituzione della controllata Tau		Stato Patrimoniale di Tau	
Banca c/c	80.000	Capitale Sociale	100.000
Partecipazione	20.000		
Tot. Attività	100.000	Tot. Passività	100.000

Tavola 3.13. – Stato patrimoniale aggregato e Stato patrimoniale consolidato

Stato Patrimoniale aggregato		Stato Patrimoniale consolidato	
Banca c/c	100.000	Capitale Sociale	100.000
Partecipazione	20.000		
Tot. Attività	120.000	Tot. Passività	120.000

In sede di elisione della partecipazione non andrà eliso solo il capitale sociale, bensì l'intero patrimonio netto della controllata; per sapere quale importo del patrimonio della controllata da consolidare occorre considerare, viene in ausilio l'art. 33 del D.Lgs. n. 127/1991 il quale prevede che l'eliminazione venga attuata "sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento". Ciò comporta che il patrimonio netto della controllata da considerare ai fini del confronto con il valore della relativa "partecipazione"

3. Il Bilancio consolidato

3.3. Consolidamento integrale

iscritto presso la controllante, sia quello che la controllata aveva nel momento in cui è stata acquisita o costituita.

Va riconosciuto che non sempre scatta l'obbligo di consolidamento della controllata all'indomani del suo acquisto o della sua costituzione. Sono infatti frequenti le circostanze di gruppi che crescono nel tempo attraverso più acquisizioni, ma che si trovano a dover redigere il bilancio consolidato solo successivamente, al superamento dei parametri visti in apertura del presente capitolo.

Quest'aspetto potrebbe rendere complessa la ricostruzione del valore del patrimonio netto della controllata alla data del suo acquisto e le cause delle sue successive variazioni. Per questo l'OIC 17 consente, allorquando la controllata venga consolidata per la prima volta, di considerare il suo patrimonio a questa data anziché alla data di acquisto¹⁵.

È fuor di dubbio che la valenza informativa dell'apporto dato nel tempo dalla controllata (nel bene o nel male) al gruppo, cambia qualora ci si avvalga di questa opzione. Per questo, è utile tenere nota delle cause di movimentazione del patrimonio netto della controllata nel tempo, anche laddove non venga consolidata sin da subito, contemplando la possibilità di un suo futuro consolidamento.

Con questa logica, informaticamente, potrà essere di ausilio la disponibilità di una specifica area della piattaforma informatica dedicata alla redazione del bilancio consolidato in cui collocare dati e informazioni relativi a società appartenenti al gruppo non consolidate sin da subito.

3.3.4. **Elisione della partecipazione in presenza di avviamento, e plus (minus) valori dei suoi elementi attivi e passivi**

Fino ad ora si è presunto vi possa essere una perfetta corrispondenza tra l'importo della partecipazione elisa e l'importo della quota parte di patrimonio netto della controllata da consolidare; ma la realtà è frequentemente più composita.

Da questa eliminazione può emergere una **differenza** che potrà essere **positiva** o **negativa**.

Ipotizziamo che la controllata sia stata acquisita e che l'importo corrisposto per il suo acquisto sia stato superiore al valore del suo patrimonio netto.

Il fatto che sussista una differenza positiva fra i due valori (ossia il valore della partecipazione risulta superiore al valore del patrimonio netto della controllata) non vuole in assoluto dire che in sede di acquisizione sia stato riconosciuto al venditore un maggior valore connesso ad un avviamento latente e anche qualora fosse stato effettivamente riconosciuto un avviamento, non è detto che il relativo valore corrisponda perfettamente all'importo della differenza tra i due valori.

Vediamo attraverso un esempio.

¹⁵ Così indica il paragrafo 52 dell'OIC 17: "Solo nel caso non siano disponibili le informazioni necessarie si utilizza la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento".

Si ipotizzi¹⁶ che la controllante Omega abbia acquisito il 100% della società Kappa, pagando un importo pari a 1 milione di euro, quando il patrimonio netto della controllata alla data di acquisizione era 800.000 (Tavola 3.14.).

La differenza, pari a 200.000, potrebbe effettivamente essere dovuta ad un avviamento latente in Kappa, riconosciuto in sede di acquisizione. Ciò non è però automatico.

Tavola 3.14. – Differenza tra valore della “partecipazione” e “patrimonio netto” della partecipata

Costo di acquisto della Società Kappa	
corrispondente al valore della Partecipazione di Omega in Kappa	1.000.000
Valore del Patrimonio netto di Kappa	(800.000)
Delta	200.000

Il primo passo che il redattore del bilancio consolidato è tenuto a compiere è quello di identificare quanta parte dei 200.000 sia dovuta ad una differenza tra il valore degli elementi attivi¹⁷ e passivi¹⁸ così come risultano iscritti nel bilancio di Kappa, ed il valore attribuito agli stessi all’atto della sua acquisizione.

Le **cause delle differenze** possono essere le più diverse:

- le **immobilizzazioni** iscritte nel bilancio di Kappa possono per esempio risultare integralmente ammortizzate, ma invero essere ancora utilizzabili nel processo produttivo, motivo per cui, in sede di acquisizione di Kappa, sono state valorizzate in relazione alla loro utilità residua;
- possono essere presenti nella sostanza, ma non esplicitati in contabilità, **beni immateriali** come marchi e brevetti, motivo per cui, in sede di acquisizione di Kappa, è stato riconosciuto nel prezzo il relativo valore;
- per contro, i **crediti** possono essere stati sovrastimati nel bilancio di Kappa, non avendo essa previsto stanziamenti di rettifica coerenti con le posizioni incagliate; motivo per cui, in sede di acquisizione di Kappa, si è provveduto a contemplare la connessa svalutazione;
- le **rimanenze** possono risultare sovrastimate essendo nel frattempo cambiata la curva dei prezzi dei prodotti venduti, così come le tecnologie degli stessi; motivo per cui, in sede di acquisizione della società, le stesse sono state svalutate per ricondurle ad un verosimile valore di mercato;

¹⁶ Esempio adattato dall’articolo “Differenza di consolidamento, fondo o riserva di consolidamento?” di C. Aprile, pubblicato sulla Rivista *Amministrazione & Finanza* n. 11/2015, pagg. 13-18.

¹⁷ Quindi, per esempio, immobilizzazioni, rimanenze, crediti.

¹⁸ Quali, per esempio, fondi, debiti.

3. Il Bilancio consolidato

3.3. Consolidamento integrale

- nel bilancio di Kappa può risultare presente uno **stanziamento a fondo rischi** ritenuto non congruo a fronte di contenziosi in essere; motivo per cui, in sede di acquisizione di Kappa, è stato contemplato il possibile rischio latente con connesso effetto riduttivo sul prezzo di acquisto della società.

Elementi questi, tutti, che comportano una rivisitazione del valore da corrispondere all'atto dell'acquisto della partecipata, rispetto al valore del suo patrimonio netto, visibile dal bilancio.

All'atto della redazione del bilancio consolidato occorre identificare queste eventuali componenti differenziali, provvedendo a rettificare i relativi elementi attivi e passivi, in conformità ai valori effettivamente riconosciuti in sede di acquisto.

Ritornando all'esempio prima proposto, si ipotizzi che all'atto dell'acquisizione, Omega abbia considerato i seguenti elementi differenziali nel definire pari ad 1 milione di euro il prezzo di acquisto di Kappa:

- maggior valore dei macchinari presenti in azienda, per 150.000 euro, rispetto all'importo degli stessi così come risultante dal bilancio di Kappa;
- minor valore delle giacenze di magazzino, connesso all'obsolescenza dei prodotti, per un importo pari a 50.000 euro;
- minor valore dei crediti iscritti a bilancio, in relazione ad alcune posizioni creditizie incagliate da oltre 5 anni, per 40.000 euro;
- sussistenza di un rischio maggiore, rispetto alle previsioni condotte da Kappa, a fronte di un contenzioso in essere con l'Agenzia delle Entrate, per 20.000 euro.

Sommando algebricamente i valori così ottenuti, si giunge ad un importo di 40.000, così come visibile nella Tavola 3.15.

Tavola 3.15. – Analisi differenze di valori degli elementi attivi e passivi della società Kappa

Maggior valore delle immobilizzazioni	150.000
Minor valore delle giacenze di magazzino	(50.000)
Minor valore dei crediti	(40.000)
Maggior rischio latente in relazione ad un contenzioso	(20.000)
Totale	40.000

Dall'esempio proposto emerge un'ulteriore differenza di valore attribuito a Kappa in sede di acquisizione, pari a 160.000 euro, corrispondenti ai 200.000 euro pagati in eccedenza dedotti i 40.000 euro dettagliati nella Tavola 3.15., che hanno trovato una loro specifica collocazione. L'importo residuo di 160.000 euro, laddove fosse corrispon-

dente all'avviamento riconosciuto in sede di acquisizione, andrà quindi iscritto nell'attivo del bilancio consolidato proprio come "avviamento"¹⁹.

Una volta iscritto tra gli elementi attivi, l'avviamento dovrà poi essere ammortizzato²⁰ secondo la sua vita utile e, nei casi eccezionali in cui non fosse possibile stimarne attendibilmente la vita utile, entro un periodo non superiore a 10 anni.

Tornando all'esempio sopra proposto, si può concludere che la differenza pari a 200.000 euro tra il valore a cui è iscritta la partecipazione in Kappa e il suo patrimonio netto, siano da attribuire alle componenti riassunte nella Tavola 3.16.

Tavola 3.16. – Sintesi differenze tra valore di acquisto di Kappa e il suo "patrimonio netto"

Maggior valore delle immobilizzazioni	150.000
Minor valore delle giacenze di magazzino	(50.000)
Minor valore dei crediti	(40.000)
Maggior rischio latente in relazione ad un contenzioso	(20.000)
Avviamento	160.000
Totale	200.000

Qualora viceversa i 160.000 euro residui, che nell'ipotesi sopra proposta si è previsto essere riferiti ad avviamento, siano frutto di un corrispettivo aggiuntivo riconosciuto al venditore di Kappa con il solo fine di assicurarsi l'acquisizione, sussiste²¹ l'obbligo di imputazione a Conto economico.

Effetti economico-patrimoniali

Emerge come a livello informatico sia essenziale consentire al redattore del bilancio consolidato disporre di un'area dedicata all'acquisizione delle possibili differenze tra il valore di iscrizione della partecipazione delle singole controllate ed il relativo patrimonio netto.

Questo costituirà il primo passaggio funzionale a rendere automatiche le ulteriori scritture di consolidamento connesse con i singoli elementi differenziali.

Attraverso le differenze ipotizzate nella Tavola 3.16., cogliamo alcuni spunti di riflessione.

¹⁹ Nei bilanci 2015 questa voce doveva essere denominata "differenza di consolidamento"; dai bilanci 2016 "avviamento".

²⁰ Così come previsto dal D.Lgs. n. 127/1991, che per questo rinvia al Codice civile in tema di bilancio di esercizio.

²¹ Così come previsto dall'art. 33, *Consolidamento delle partecipazioni*, del D.Lgs. n. 127/1991. L'OIC 17, paragrafo 56 prevede in particolare che il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull'avviamento della controllata è imputato a Conto economico nella voce "B14 oneri diversi di gestione".

3. Il Bilancio consolidato

3.3. Consolidamento integrale

Il maggior valore delle **immobilizzazioni** dovrà generare sul bilancio consolidato un automatico percorso di ammortamento delle stesse, secondo la vita utile che dovrà essere indicata dal redattore del bilancio consolidato.

Il primo anno, questo evento dovrà generare:

- un effetto economico negativo in corrispondenza del rigo degli ammortamenti;
- ed un corrispondente effetto nel fondo ammortamento.

A partire dal secondo anno, si dovrà:

- ripristinare gli effetti della scrittura di ammortamento rilevata l'anno prima, abbattendo gli utili a nuovo ed alimentando il fondo ammortamento per la quota di ammortamento rilevata l'anno precedente;
- procedere con la scrittura di ammortamento per la quota parte afferente alla seconda annualità.

Questo, sempreché la società controllata faccia ancora parte dell'area di consolidamento.

Se, viceversa, la società Kappa, tornando all'esempio precedente, sia nel frattempo stata ceduta per la totalità o per una quota tale da portare Omega a possederne una percentuale pari solo al 10%, Kappa non farebbe più parte del bilancio consolidato di Omega. Conseguentemente la differenza originariamente pagata non concorrerà più ad alimentare i singoli valori degli elementi attivi, passivi del bilancio consolidato; concorrerà invece in sede di riconciliazione della movimentazione del patrimonio netto consolidato dovendo quest'ultimo documento accogliere le cause che ne hanno generato modifiche.

Vi è un altro aspetto da considerare.

Il Legislatore prevede periodicamente la possibilità di accedere a disposizioni che consentono la rivalutazione delle immobilizzazioni.

Qualora la società controllata, consolidata, aderisca a questa possibilità, il suo bilancio d'esercizio ne accoglierà gli effetti rappresentati da un incremento del valore dei beni rivalutati e da un corrispondente incremento del valore della "riserva di rivalutazione"²². Se questa società fosse stata oggetto di acquisizione e in sede di sua valutazione fosse stato riconosciuto questo maggior valore, con conseguente pagamento di un importo superiore rispetto al patrimonio netto, in sede di consolidato si sarebbe già proceduto a "rivalutare" i corrispondenti cespiti²³.

L'intervenuta adesione alla normativa di rivalutazione da parte della controllata comporterà quindi un'attenta analisi del differenziale che non dovrà essere duplicato in sede di consolidato.

²² Riserva da esporre al netto delle imposte sostitutive eventualmente corrisposte per aderire ai connessi benefici fiscali.

²³ Sinonimo utilizzato nel mondo contabile per identificare i beni strumentali aventi utilità pluriennale.

3.3.5. **Elisione della partecipazione in presenza di Fondo consolidamento**

Ritornando all'esempio precedente, tra le componenti che hanno generato la differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto di Kappa e il suo patrimonio netto a quel momento, si è previsto possa esserci l'aspettativa di un maggior rischio rispetto allo stanziamento contabilizzato nel bilancio di Kappa a fronte di un contenzioso in essere.

Il valore relativo all'integrazione dello stanziamento, corrispondente nell'esempio sopra proposto a 20.000 euro, in sede di consolidamento troverebbe collocazione nella voce del passivo **"fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"**.

La scelta di imputare nel bilancio consolidato il fondo di consolidamento per rischi ed oneri, non è frequente, sebbene consenta rilevanti vantaggi sul Conto economico consolidato degli anni successivi al primo consolidamento.

Operando come un vero e proprio fondo, consentirà infatti di non gravare il Conto economico consolidato dell'impatto negativo connesso all'evento per il quale è stato pensato, nel momento in cui questo si concretizzerà.

La presenza del "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" richiede però un'attenta analisi dell'evento sottostante da parte del redattore del bilancio consolidato, il quale dovrà innanzitutto osservare come l'evento per cui è stato stanziato, è trattato nel bilancio civilistico della controllata.

Vediamo alcune possibili ipotesi²⁴, partendo dall'esempio sopra descritto in cui la controllante, in sede di primo consolidamento, ha rilevato il "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" per un importo di 20.000 euro a titolo di incremento dello stanziamento già presente nel bilancio di Kappa.

In particolare, si ipotizzi che in Kappa gli amministratori abbiano imputato civilisticamente 80.000 euro iscrivendoli nella voce "fondo contenzioso Agenzia Entrate".

Attraverso le scritture di consolidamento questo importo è in sostanza incrementato di ulteriori 20.000 euro che troveranno però collocazione in una voce diversa e separata, il "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri", opzione questa necessaria per consentire al lettore esterno di comprendere la quota parte di stanziamento imputata nel bilancio originario rispetto alla porzione derivante dalla rianalisi del rischio in sede di acquisizione della partecipata.

Ciò premesso, le possibili combinazioni contabili che possono emergere nell'anno successivo²⁵ al primo consolidamento, sono numerose. Si analizzano una per una.

Esempio 1 - Anno 2, il contenzioso non è concluso. Kappa non aggiorna il valore del fondo nel suo bilancio

Si ipotizzi che il contenzioso risulti ancora in essere nel secondo anno di consolidamento.

²⁴ Esempio adattato dall'articolo "Differenza di consolidamento, fondo o riserva di consolidamento?" di C. Aprile, in *Amministrazione & Finanza* n. 11/2015, pagg. 13-18.

²⁵ Nell'anno successivo, così come negli anni successivi al primo consolidamento.

3. Il Bilancio consolidato

3.3. Consolidamento integrale

La controllata Kappa, in sede di redazione del suo bilancio civilistico ha due possibilità: ritenere che lo stanziamento a suo tempo fatto nel suo bilancio pari a 80.000 euro possa essere congruo, oppure presumere che questo importo debba essere aggiornato.

Qui si supponga che Kappa mantenga lo stanziamento originario di 80.000 euro. In sede di consolidamento, non si dovrà effettuare nessuna scrittura aggiuntiva o di rettifica rispetto a quella fatta il primo anno con l'annullamento della partecipazione. Il bilancio consolidato continuerà quindi anche nell'anno 2, a presentare l'iscrizione del "fondo contenzioso Agenzia Entrate" di 80.000 euro direttamente proveniente da Kappa e l'ulteriore "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri", per 20.000 euro, generato dalla scrittura di elisione della partecipata.

Attraverso la Tavola 3.17. si osservano gli effetti patrimoniali ed economici generati da questo evento, sia sul bilancio civilistico di Kappa, sia sul bilancio consolidato, rilevando che, nessun impatto si è prodotto sui rispettivi conti economici.

Tavola 3.17. – Esempio 1 – Contenzioso non concluso. Kappa non aggiorna il valore del fondo – Impatti patrimoniali ed economici

<i>Stato del contenzioso: ancora in essere</i>	SP	SP
	di Kappa	Consolidato
SP - Fondo contenzioso e Fondo consolidamento	80.000	100.000
<i>Stato del contenzioso: ancora in essere</i>	CE	CE
	di Kappa	Consolidato
	CE - Accantonamenti	
	CE - Costi aggiuntivi per multe e sanzioni	
CE - Proventi per eccedenza stanziamento		
Impatto sul Risultato di esercizio	0	0

Esempio 2 – Anno 2, il contenzioso non è concluso. Kappa aggiorna il valore del fondo nel suo bilancio

Nell'ipotesi sopra proposta, si è ipotizzato che Kappa, nel suo bilancio civilistico, abbia mantenuto lo stanziamento effettuato negli anni precedenti.

Ora si immagini che Kappa abbia invece provveduto ad integrare lo stanziamento nel proprio bilancio civilistico, imputando ulteriori 10.000 euro al suo "fondo contenzioso Agenzia Entrate". Così facendo, il suo Conto economico verrà inciso di questo importo, con connesso impatto negativo sul suo risultato d'esercizio.

Quando Omega consoliderà Kappa, ingloberà nel bilancio consolidato il maggior importo di 10.000 con riferimento al “fondo contenzioso Agenzia Entrate”, rispetto al passato, ed un peso economico di 10.000 euro, in corrispondenza degli accantonamenti. Se però si ritiene che la rischiosità complessiva sia rimasta pari ai 100.000 euro stimati in sede di acquisto della partecipazione, l’obiettivo da perseguire in sede di consolidamento sarà quello di riassorbire lo stanziamento economico effettuato dalla controllata Kappa, utilizzando il fondo di consolidamento stanziato.

Il Conto economico consolidato non dovrà quindi rimanere inciso dei 10.000 euro, essendo presente il “fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri” nato e pensato proprio per far fronte a questo evento. In una circostanza simile, in sede di consolidamento, la controllante dovrà nella sostanza annullare l’importo imputato a Conto economico della controllata, utilizzando il relativo fondo, generando un duplice effetto:

- lo stanziamento complessivo a titolo di fondo rischi (tra quanto proveniente dal bilancio civilistico di Kappa e quanto imputato attraverso il fondo di consolidamento) continuerà ad ammontare a 100.000 euro;
- il Conto economico consolidato, nell’anno considerato, non risulterà inciso di alcun importo per l’evento in discorso, così come riassunto nella Tavola 3.18.

Tavola 3.18. – Esempio 2 – Contenzioso non concluso. Kappa aggiorna il valore del fondo – Impatti patrimoniali ed economici

<i>Stato del contenzioso: ancora in essere</i>	SP di Kappa	SP Consolidato
SP - Fondo contenzioso e Fondo consolidamento	90.000	100.000
<i>Stato del contenzioso: ancora in essere</i>	CE di Kappa	CE Consolidato
CE - Accantonamenti	10.000	
CE - Costi aggiuntivi per multe e sanzioni		
CE - Proventi per eccedenza stanziamento		
Impatto sul Risultato di esercizio	(10.000)	0

Esempio 3 – Anno 2, il contenzioso si conclude con un onere maggiore rispetto allo stanziamento civilistico e consolidato

Si ipotizzi ora che il contenzioso trovi invece conclusione nel secondo anno e che il costo complessivo dovuto da Kappa sia pari a 150.000 euro.

3. Il Bilancio consolidato

3.3. Consolidamento integrale

Nel bilancio civilistico di Kappa questo evento comporterà la rilevazione di un maggior costo per 70.000 euro, corrispondenti ai 150 dovuti, meno gli 80 stanziati nel proprio “fondo contenzioso Agenzia Entrate”.

In sede di consolidamento, una volta acquisito il bilancio di Kappa e fatta la scrittura di elisione della partecipazione contro il patrimonio netto della controllata rilevando il “fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri” per 20.000 euro, si provvederà ad utilizzare questo fondo per far fronte ad una parte del rischio sopravvenuto, riducendo così l'impatto negativo sul Conto economico consolidato.

Ne consegue che, mentre sul bilancio civilistico di Kappa questo evento comporterà un peso economico di 70.000 euro, sul bilancio consolidato esso inciderà solo per 50.000 euro, come evincibile nella Tavola 3.19.

Tavola 3.19. – Esempio 3 – Contenzioso concluso con un onere maggiore rispetto alle previsioni – Impatti patrimoniali ed economici

Stato del contenzioso: concluso per 150 mila euro	SP	SP
	di Kappa	Consolidato
SP - Fondo contenzioso e Fondo consolidamento		
Stato del contenzioso: concluso per 150 mila euro	CE	CE
	di Kappa	Consolidato
CE - Accantonamenti		
CE - Costi aggiuntivi per multe e sanzioni	70.000	50.000
CE - Proventi per eccedenza stanziamento		
Impatto sul Risultato di esercizio	(70.000)	(50.000)

Esempio 4 – Anno 2, il contenzioso si conclude con un onere minore rispetto allo stanziamento civilistico e consolidato

Nell'ipotesi in cui il contenzioso si concludesse con un dovuto da parte della controllata Kappa inferiore rispetto alle previsioni, per esempio 50.000 euro, si verificherebbe un effetto positivo già nel bilancio civilistico di Kappa (dovuto allo storno dello stanziamento eccedente), pari a 30.000 euro.

Attraverso le scritture di consolidamento il risultato consolidato migliorerà ulteriormente arrivando a 50.000 euro, perché al beneficio di 30.000 euro proveniente da Kappa, si aggiungerà il beneficio degli ulteriori 20.000 euro derivanti dalla chiusura definitiva del fondo consolidamento, come evincibile nella Tavola 3.20.

Tavola 3.20. – Esempio 4 – Contenzioso concluso con un onere inferiore rispetto alle previsioni – Impatti patrimoniali ed economici

<i>Stato del contenzioso: concluso per 50 mila euro</i>	SP di Kappa	SP Consolidato
SP - Fondo contenzioso e Fondo consolidamento		
<i>Stato del contenzioso: concluso per 50 mila euro</i>	CE di Kappa	CE Consolidato
CE - Accantonamenti		
CE - Costi aggiuntivi per multe e sanzioni		
CE - Proventi per eccedenza stanziamento	30.000	50.000
Impatto sul Risultato di esercizio	30.000	50.000

3.3.6. **Elisione della partecipazione in presenza di Riserva di consolidamento**

Attraverso gli esempi precedenti si sono osservate le ipotesi in cui il costo di acquisto di una partecipazione controllata sia superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata.

Qualora invece il costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione risulti inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata e questo differenziale non sia connesso alla previsione di risultati economici sfavorevoli, bensì rappresenti la capacità avuta dall'acquirente di conseguire “un buon affare”, allora tale differenza dovrà essere iscritta nella voce “**Riserva di consolidamento**”.

Si ipotizzino queste circostanze:

- la società Lambda acquisti il 100% di Sigma;
- il prezzo di acquisto sia pari a 600 milioni²⁶ di euro;
- il patrimonio netto di Sigma sia pari a 750 milioni di euro;
- nel bilancio di Sigma non siano presenti elementi attivi o passivi sovra o sotto valutati;
- la differenza pari a 150 milioni di euro sia legata alla forza contrattuale avuta da Lambda nei confronti dei venditori di Sigma.

Stante le premesse appena descritte, in sede di redazione del bilancio consolidato, il differenziale pari a 150 milioni di euro, troverà collocazione nel patrimonio netto alla voce “riserva di consolidamento”.

²⁶ Esempio adattato dall'articolo “Differenza di consolidamento, fondo o riserva di consolidamento?” di C. Aprile, in *Amministrazione & Finanza* n. 11/2015, pagg. 13-18.

3. Il Bilancio consolidato

3.3. Consolidamento integrale

Al tempo in cui si scrive sussistono numerose realtà aziendali cedute al di sotto del proprio valore reale, per mancanza di volontà nella prosecuzione nell'opera imprenditoriale. Mancanza di volontà legata alle accresciute difficoltà di mercato, piuttosto che alle difficoltà generate dai passaggi generazionali, o ancora a difficoltà di reperimento dei capitali. Elementi tutti che possono portare i venditori a concordare prezzi di cessione della propria azienda al di sotto dello stesso valore patrimoniale rettificato²⁷, pur di non dover continuare a seguire l'attività imprenditoriale.

In sede di consolidamento, dovrà quindi essere contemplata anche l'ipotesi di sussistenza di un differenziale negativo. Differenziale negativo che, si tenga presente, potrà anche coesistere con la presenza nel bilancio della società controllata di valori di elementi attivi e passivi, differenti rispetto a quelli presenti nel bilancio della società acquisita, così come di avviamento.

Si torni all'esempio sopra proposto, in cui Lambda ha acquistato il 100% di Sigma, ma si ipotizzi ora che il prezzo pagato sia stato pari a 900 milioni, a fronte del patrimonio netto di Sigma di 750 milioni di euro.

Nella Tavola 3.21. è rappresentata una composizione di elementi che possono aver condotto al differenziale di 150 milioni di euro.

Tavola 3.21. – Differenza tra Prezzo di acquisto e Patrimonio netto dovuta ad un complesso di elementi

Patrimonio Netto di Sigma /000	750.000
Maggior valore delle immobilizzazioni	150.000
Minor valore delle giacenze di magazzino	(50.000)
Minor valore dei crediti	(40.000)
Maggior rischio latente in relazione ad un contenzioso	(20.000)
Avviamento	160.000
Potenziale prezzo di vendita	950.000
Riserva di consolidamento (per effetto della contrattazione a favore del compratore)	(50.000)
Prezzo di vendita	900.000

Fosse presente una circostanza come quella sopra proposta, si dovrà:

- attivare il percorso di ammortamento delle immobilizzazioni che presentano un maggior valore;
- attivare automaticamente la scrittura sul bilancio consolidato dell'anno successivo riferito al differenziale delle rimanenze;

²⁷ Dove per valore patrimoniale rettificato si intende qui il valore del patrimonio netto rettificato considerando eventuali elementi attivi e passivi sovra o sottostimati.

- tener traccia degli specifici elementi che hanno generato un differenziale del valore dei crediti, in modo che annualmente si possa procedere alla verifica dell'intervenuto allineamento tra il bilancio civilistico della controllata e le valorizzazioni effettuate in sede di acquisizione;
- tener traccia dell'evoluzione del contenzioso nel bilancio della società controllata per la gestione delle scritture di consolidamento in modo che generino gli effetti visti nel paragrafo precedente;
- attivare il percorso di ammortamento dell'avviamento;
- ripristinare annualmente la scrittura per l'evidenza della riserva di consolidamento.

3.3.7. **Elisione delle operazioni infragruppo**

Una volta effettuate le elisioni delle partecipazioni contro la corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata, occorrerà procedere con l'**elisione delle operazioni di credito/debito e costi/ricavi infragruppo**.

Si dovrà ossia annullare i crediti che ciascuna società del gruppo, consolidata, vanta nei confronti di altre società del gruppo, consolidate, contro i corrispondenti debiti; ugualmente per ricavi e costi.

Azioni, queste, orientate a pervenire alla presentazione del complesso dei crediti, debiti, ricavi e costi che il gruppo nel suo insieme è stato in grado di generare nei confronti di economie esterne al gruppo.

Si è infatti detto in apertura del presente capitolo che la cessione di merce da una società del gruppo ad un'altra, non costituisce, ai fini del consolidato, una cessione, ma un semplice trasferimento di un bene da un magazzino ad un altro. Non è ossia un'operazione che può aver apportato una crescita o una decrescita del risultato di esercizio nel gruppo²⁸.

Per un'agile e automatica elisione delle operazioni infragruppo sarà necessario adottare un piano dei conti uniforme presso le società appartenenti all'area di consolidamento, accompagnato dall'uso di conti contabili parlanti relativi alla sezione economica qualora il sistema contabile non consentisse di estrarre i soli ricavi e costi afferenti alle operazioni intervenute nell'ambito del gruppo attraverso l'identificazione della contropartita.

Un piano dei conti parlante potrebbe per esempio imperniarsi sull'adozione di conti contabili aventi **desinenze specifiche** che richi amino la società verso la quale è stata condotta l'operazione.

Ipotizziamo un gruppo costituito da tre società, Alfa, Beta e Gamma, tra le quali possono sussistere interrelazioni economiche dovute a:

- compravendita di materie prime;
- cessione di servizi commerciali offerti da una società del gruppo ad altra società sempre appartenente al gruppo.

²⁸ Per un dettaglio sulle particolarità connesse con le operazioni infragruppo intervenute fra società la cui contabilità è espressa in valuta differente, si veda l'articolo "Consolidamento delle controllate estere e particolarità in ipotesi di elisioni infragruppo" di C. Aprile, pubblicato sulla Rivista *Amministrazione & Finanza* n. 7/2017, pagg. 39-45.

3. Il Bilancio consolidato

3.3. Consolidamento integrale

Assegnando ad ogni società una codifica specifica, per esempio numerica, ritrovabile nelle ultime cifre del piano dei conti, ogni operazione economica intervenuta all'interno del gruppo potrà essere immediatamente individuata consentendo la verifica automatica dell'esistenza di piena corrispondenza tra i costi presso la società acquirente ed i ricavi presso la società venditrice, per la conseguente elisione. Nella Tavola 3.22. le ultime tre cifre attribuite ai singoli conti sono 901 per la Società Alfa, 902 per la Società Beta, 903 per la Società Gamma.

Tavola 3.22. – Piano dei conti con dettaglio “parlante” dei conti contabili afferenti ai ricavi ed ai costi infragruppo

3	COSTI
3 01	ACQUISTI - MP
3 01 30	Acquisti MP
3 01 30 001	Acquisti MP - Italia
3 01 30 002	Acquisti MP - UE
3 01 30 003	Acquisti MP - Extra UE
3 01 30 901	Acquisti MP - da Alfa
3 01 30 902	Acquisti MP - da Beta
3 01 30 903	Acquisti MP - da Gamma
3 32	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI
3 32 30	Costi per Attività Commerciali
3 32 30 101	Costi per Attività Commerciali - per Italia
3 32 30 102	Costi per Attività Commerciali - per UE
3 32 30 103	Costi per Attività Commerciali - per Extra UE
3 32 30 901	Costi per Attività Commerciali - da Alfa
3 32 30 902	Costi per Attività Commerciali - da Beta
3 32 30 903	Costi per Attività Commerciali - da Gamma
4	RICAVI
4 01	VENDITE NETTE - MP
4 01 10	Vendite MP
4 01 10 001	Vendite MP - Italia
4 01 10 901	Vendite MP - a Alfa
4 01 10 902	Vendite MP - a Beta
4 01 10 903	Vendite MP - a Gamma
4 30	RICAVI DA SERVIZI - CONSULENZE
4 30 10	Ricavi per Consulenze Commerciali
4 30 10 001	Ricavi per Consulenze Commerciali - Italia
4 30 10 901	Ricavi per Consulenze Commerciali - a Alfa
4 30 10 902	Ricavi per Consulenze Commerciali - a Beta
4 30 10 903	Ricavi per Consulenze Commerciali - a Gamma

Il *software* attraverso il quale viene redatto il bilancio consolidato potrà utilmente rilasciare apposita estrazione delle operazioni che presentano errori di corrispondenza tra le

società interessate: per esempio eccedenza di ricavi presso Alfa rispetto ai corrispondenti costi presso Beta, eccedenza di crediti presso Alfa, rispetto ai corrispondenti debiti presso Beta. Questo tabulato potrà essere utile fonte per consentire al redattore del bilancio consolidato l'attivazione delle scritture di consolidamento che consentono di integrare eventuali ricavi/costi, crediti/debiti mancanti presso le società consolidate per operazioni in transito. Operazioni che con il tempo insegneranno a gestire con molta attenzione:

- le cessioni di beni effettuate sul finire dell'esercizio contabile;
- i pagamenti disposti a cavallo della conclusione dell'esercizio contabile;
- gli stanziamenti di costi per servizi da rilevare a fine anno.

Cessioni di beni effettuate sul finire dell'esercizio contabile

Le cessioni di beni effettuate sul finire dell'esercizio contabile, richiedono particolare cura, affinché vengano gestite nello stesso esercizio presso entrambe le società: venditrice e acquirente.

Qualora le due società siano collocate lontane l'una dall'altra, quest'operazione può generare difficoltà poiché il bene partito dall'azienda venditrice prima della chiusura dell'esercizio contabile può non pervenire entro il medesimo esercizio presso l'azienda acquirente.

Qui varranno le condizioni di vendita fissate fra le parti. Qualora per esempio sia stata concordata una cessione franco magazzino venditore e la merce sia partita dal magazzino del venditore entro la fine dell'anno, la società acquirente dovrà rilevare il costo nel bilancio in chiusura indipendentemente dal fatto che non sia ancora pervenuta.

Pagamenti disposti a cavallo della conclusione dell'esercizio contabile

Anche i pagamenti effettuati sul finire dell'anno possono costituire una difficoltà in sede di consolidamento. L'avvenuto saldo di un debito con bonifico disposto il 31 dicembre porterà infatti l'impresa acquirente a ritenere saldato il proprio dovuto. La società venditrice entrerà però nelle disponibilità finanziarie non prima del 2 gennaio, motivo per cui a fine anno il suo bilancio rileverà come ancora sussistente il proprio credito.

Profilo che comporterà l'effettuazione di apposita scrittura che integri l'incasso non rilevato.

Stanziamenti di costi per servizi da rilevare a fine anno

È frequente che all'interno di un gruppo le attività amministrative, finanziarie, commerciali, informatiche vengano gestite in via centralizzata da un'impresa del gruppo a favore di tutte le altre.

Trattandosi di servizi, non soggetti quindi ad emissione di documento di trasporto, va effettuato un controllo a fine anno del completo allineamento degli stanziamenti a titolo di ricavo e di costo rispettivamente presso le aziende del gruppo che hanno offerto il servizio e quelle che lo hanno ricevuto.

3. Il Bilancio consolidato

3.4. Consolidamento proporzionale – brevi cenni

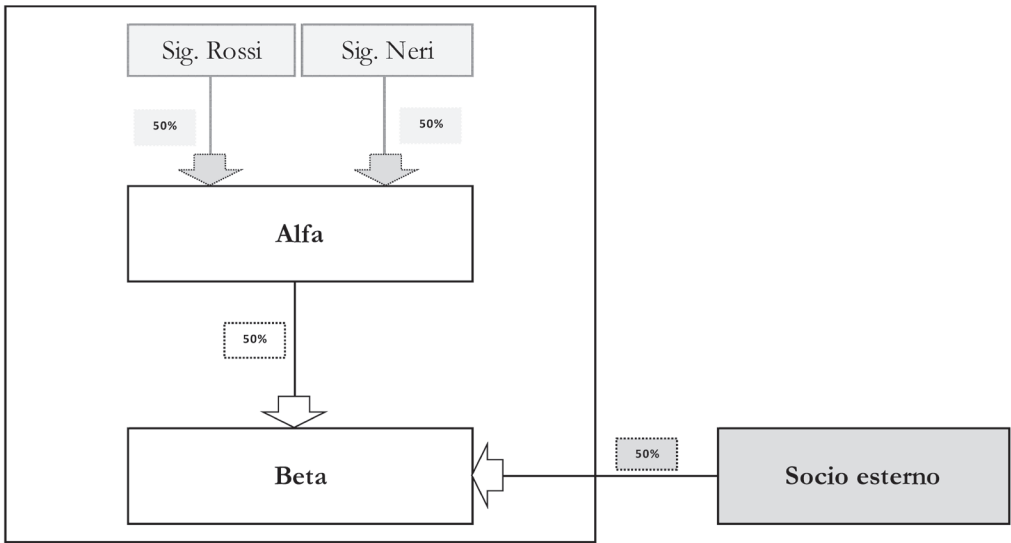
La mappatura delle operazioni infragruppo consentirà di intercettare eventuali ricavi e/o costi non correttamente rilevati nel bilancio delle società consolidate, utile non solo per la corretta redazione del bilancio consolidato, ma anche per pervenire a puntuali valori espressi nei singoli bilanci di esercizio relativi alle società consolidate.

3.4. CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE – BREVI CENNI

Come visto nei precedenti paragrafi, in presenza di partecipate in **joint-venture**, si applica il metodo del consolidamento proporzionale, metodo del tutto allineato nelle logiche a quello integrale, con la differenza che all'atto dell'aggregazione del bilancio della collegata, se ne acquisisce soltanto la quota parte detenuta.

Immaginiamo il gruppo di Tavola 3.23. in cui Beta è detenuta al 50% da Alfa e per il restante 50% da un socio esterno al gruppo.

Tavola 3.23. – Rappresentazione grafica del Gruppo Alfa, con Beta collegata in joint-venture



Ricevuto il bilancio di Beta, che dovrà in tutto e per tutto essere omogeneo al bilancio della capogruppo (in termini di principi contabili, criteri di valutazione, collocazione dei singoli conti contabili), già in fase di creazione del bilancio aggregato, Alfa ne acquisirà solo il 50%.

Il fatto di aver assorbito nel consolidato solo il 50% di ogni elemento attivo, passivo, di ogni singolo costo e ricavo e non la totalità, farà sì che non si debba dare evidenza ad alcuna porzione di "patrimonio netto di terzi" proprio perché la parte di patrimonio

netto di pertinenza dei terzi non è stata inglobata, cosa che invece avviene in ipotesi di consolidamento integrale.

In sede di elisione delle operazioni infragruppo sarà da considerare il fatto di aver acquisito nel bilancio aggregato solo il 50% dei crediti, debiti, costi, ricavi di Beta.

Con un esempio: qualora Alfa abbia ceduto a Beta merce per il valore di 100.000 euro e Beta non abbia ancora provveduto a saldare il relativo debito, in sede di consolidamento si dovranno elidere solo 50.000 euro di ricavi/costi e 50.000 euro di crediti/debiti infragruppo.

3.5. VALUTAZIONE ADOTTANDO IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

3.5.1. Regole da adottare ed effetti economico-patrimoniali derivanti dall'esistenza di differenze in sede di acquisto della partecipazione

Come visto nel capitolo di apertura, in sede di consolidamento le partecipazioni immobilizzate in **imprese collegate** devono essere valutate adottando il criterio del patrimonio netto, fermo restando che l'obbligo di valutazione a patrimonio netto non sussiste qualora la partecipazione risulti irrilevante ai fini di un'esposizione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese del gruppo.

L'obiettivo cui tendere dovrà essere quello di giungere all'esposizione dei valori della collegata per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa stessa.

Questa prima parte dell'affermazione non deve però indurre nell'errore di aggiornare il valore della partecipata solo osservandone la corrispondente quota di patrimonio netto. In ossequio alle regole definite dal Codice civile, l'analisi del valore del patrimonio netto della collegata costituisce solo uno dei passi da porre in essere, ai quali seguiranno i successivi, in relazione ad eventuali dividendi da essa erogati e a tutti gli aspetti che sarebbero stati da considerare qualora fosse stata inglobata con il metodo integrale²⁹. Osserviamo l'intento del Legislatore attraverso un esempio³⁰.

Si ipotizzi l'impresa Alfa che il 01.01.xx acquisti il 40% di Gamma, pagando 400 milioni di euro, e che a tale data Gamma presenti il bilancio esposto nella Tavola 3.24.

²⁹ All'art. 2426, comma 1, n. 4 che così prevede: le partecipazioni "possono essere valutate [...] per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato [...]".

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa [...] collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile".

³⁰ Esempio adattato dall'articolo "Bilancio consolidato: partecipazioni valutate a patrimonio netto" di C. Aprile, in *Amministrazione & Finanza* n. 4/2016, pagg. 17-25.

3. Il Bilancio consolidato

3.5. Valutazione adottando il metodo del patrimonio netto

Tavola 3.24. – Stato patrimoniale di Gamma al 01.01.xx

Stato Patrimoniale di Gamma al 01.01.xx			
valori espressi in milioni			
Immobilizzazioni materiali	800	Patrimonio netto	500
		<i>Capitale sociale</i>	400
Immobilizzazioni immateriali		<i>Riserve</i>	100
		<i>Utile (perdita) d'esercizio</i>	
Partecipazioni			
Crediti	300	Debiti	600
Totale Attività	1.100	Totale Passività	1.100

All'atto dell'acquisto, la società Alfa provvede ad iscrivere nel proprio bilancio la partecipazione in Gamma, così come evincibile dallo Stato patrimoniale di cui alla Tavola 3.25.

Tavola 3.25. – Stato patrimoniale di Alfa al 01.01.xx, post acquisizione del 40% di Gamma

Stato Patrimoniale di Alfa al 01.01.xx			
valori espressi in milioni			
Immobilizzazioni materiali	1.200	Patrimonio netto	1.300
		<i>Capitale sociale</i>	800
Immobilizzazioni immateriali		<i>Riserve</i>	500
		<i>Utile (perdita) d'esercizio</i>	
Partecipazioni	400		
<i>Partecipazione in Gamma</i>	400		
Crediti	400	Debiti	700
Totale Attività	2.000	Totale Passività	2.000

Se si tenesse conto solo della prima parte del dettato normativo, che in ipotesi di valutazione secondo il metodo del patrimonio netto, prevede che la collegata sia esposta “per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio” della collegata stessa, senza considerare le ulteriori precisazioni proposte dallo stesso articolo, nell’ipotesi sopra proposta, la partecipazione dovrebbe risultare nel bilancio consolidato per 200 milioni, corrispondenti al 40% del patrimonio netto di Gamma (500 milioni * 40% = 200 milioni).

Ma il Codice civile specifica che “quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione [...] dell’impresa [...] collegata può essere iscritto nell’attivo” e che laddove la relativa differenza sia attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, essa dovrà essere ammortizzata.

Al pari di quanto sopra visto in ipotesi di acquisto di controllata soggetta al consolidamento integrale, anche nell’ipotesi di acquisizione di una società collegata va quindi innanzitutto ricercata la motivazione sottostante all’eventuale differenza esistente tra:

- l’importo pagato per l’acquisto della partecipazione (nell’esempio 400 milioni di euro);
- e la relativa quota parte di patrimonio netto (nell’esempio 200 milioni di euro).

Per identificare la causa di questa eventuale differenza, si prenderà a riferimento il patrimonio netto della partecipata all’atto della sua acquisizione.

Tornando all’esempio prima proposto, si ipotizzi che l’eccedenza pagata rispetto al 40% del patrimonio netto della collegata acquisita, sia dovuto in parte ad un maggior valore latente delle immobilizzazioni materiali ed in parte ad un avviamento non espresso nel bilancio di Gamma, così come rilevabile dal suo Stato patrimoniale redatto in sede di *due diligence* (Tavola 3.26.).

Dai numeri esposti nella Tavola 3.26. emerge un maggior valore latente del patrimonio aziendale di Gamma pari a 500 milioni, che Alfa, in sede di acquisizione del 40% ha quindi provveduto a riconoscere.

Così come in sede di bilancio civilistico si rileva l’ammortamento delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, lo stesso deve essere fatto in sede di apprezzamento di una partecipata a patrimonio netto.

Il maggior valore delle immobilizzazioni materiali, qui stimato in 300 milioni, così come il valore dell’avviamento latente, qui ipotizzato in 200 milioni, dovranno quindi essere oggetto di ammortamento lungo la rispettiva vita utile.

3. Il Bilancio consolidato

3.5. Valutazione adottando il metodo del patrimonio netto

Tavola 3.26. – Stato patrimoniale di Gamma al 01.01.xx: valutazione da due diligence

Stato Patrimoniale di Gamma al 01.01.xx			
Valutazione da due diligence			
valori espressi in milioni (se esposti tra parentesi indica che sono negativi)			
Immobilizzazioni materiali	1.100	Patrimonio netto	1.000
Valore di bilancio	800	Capitale sociale	400
Plus(Minus)valore latente	300	Riserve	100
		Maggior (minor) valore latente	500
Immobilizzazioni immateriali	200	Utile (perdita) d'esercizio	
Valore di bilancio	-		
Avviamento latente	200		
Crediti	300	Debiti	600
Valore di bilancio	300	Valore di bilancio	600
Totale Attività	1.600	Totale Passività	1.600

Per meglio comprendere il senso della disposizione, si ipotizzi che:

- le immobilizzazioni presenti nel bilancio di Gamma, pari a 800 milioni, siano terreni e che il maggior valore di 300 milioni sia riferito ad un macchinario già integralmente ammortizzato;
- tale macchinario abbia una vita utile residua di 2 anni e che quindi i 300 milioni comportino un ammortamento di 150 milioni annui: 150 nell'esercizio di acquisizione e 150 nell'esercizio successivo;
- l'avviamento abbia anch'esso una vita utile residua di 2 anni, con effetto sul Conto economico, a titolo di ammortamento, di ulteriori 100 milioni di euro annui: 100 nell'esercizio di acquisizione e 100 nell'esercizio successivo;
- conseguentemente ogni anno si generi una perdita d'esercizio dovuta a tali ammortamenti pari a 250 milioni di euro (150 milioni derivante dall'ammortamento del macchinario e 100 milioni derivante dall'ammortamento dell'avviamento);
- quindi, trascorsi i 2 anni dalla data di acquisto della partecipata, i maggiori valori delle immobilizzazioni si riducano a zero per effetto del relativo ammortamento.

Si ipotizzi anche, con il solo obiettivo di poter ben identificare il risultato cui il Legislatore intende far pervenire il redattore del bilancio applicando il metodo del patrimonio netto, che nell'anno di acquisto della partecipazione (20xx) e nell'anno successivo (20xx + 1), la società Gamma non produca né utile, né perdite, né subisca altre modifiche patrimoniali. Questo per potersi concentrare sul solo effetto generato dal percorso di

ammortamento del maggior valore del macchinario e dell'avviamento, rilevati in sede di *due diligence* e riconosciuti in sede di valorizzazione della partecipazione. Lo Stato patrimoniale di Gamma al 31.12.xx risulterebbe come da Tavola 3.27., in cui è data evidenza più **scura** ai **plusvalori** ed evidenza più **chiara** agli effetti generati dagli **ammortamenti**.

Tavola 3.27. – Stato patrimoniale di Gamma al 31.12.xx, con effetto dei maggiori valori rilevati attraverso la *due diligence*

Stato Patrimoniale di Gamma al 31.12.xx comprensivo dell'effetto degli ammortamenti dei plusvalori valori espressi in milioni (se esposti tra parentesi indica che sono negativi)			
Immobilizzazioni materiali	950	Patrimonio netto	750
Valore di bilancio	800	Capitale sociale	400
Plus(Minus)valore latente	300	Riserve	100
Ammortamento Plusvalore latente	(150)	Maggior (minor) valore latente	500
		Utile (perdita) d'esercizio da bilancio	0
Immobilizzazioni immateriali	100	Utile (perdita) d'esercizio da amm.to plusvalori	(250)
Valore di bilancio	0		
Avviamento latente	200		
Ammortamento Avviamento latente	(100)		
Crediti	300	Debiti	600
Valore di bilancio	300	Valore di bilancio	600
Totale Attività	1.350	Totale Passività	1.350

Al termine dell'esercizio 20xx, anno di acquisizione di Gamma, il patrimonio netto della collegata risulterebbe essere pari a 750 milioni di euro. La riduzione di 250 milioni è, nell'esempio, dovuta soltanto agli effetti dell'ammortamento dei 300 milioni (derivanti dal valore latente del macchinario) e dei 200 milioni derivanti dall'avviamento (entrambi identificati in sede di *due diligence*). Al 31 dicembre 20xx il valore della partecipazione in Gamma dovrà essere quindi esposto per 300 milioni di euro, corrispondenti al 40% di 750 milioni. Passando all'esercizio successivo, Alfa, in sede di valutazione della collegata per il consolidato, dovrà considerare il patrimonio netto di Gamma che sarà ulteriormente diminuito per i medesimi effetti. Ipotizzando infatti che Gamma anche l'anno successivo (20xx + 1) non abbia prodotto né utile, né perdite, né abbia subito altre modifiche patrimoniali, il suo patrimonio

3. Il Bilancio consolidato

3.5. Valutazione adottando il metodo del patrimonio netto

netto risulterebbe come esposto nella Tavola 3.28., in cui si sono proposte **gradazioni di grigio** che aiutino a correlare anche con l’occhio le componenti abbinate.

Tavola 3.28. – **Stato patrimoniale di Gamma al (31.12.20xx + 1), con effetto dei maggiori valori rilevati attraverso la due diligence**

Stato Patrimoniale di Gamma al (31.12.20xx + 1) comprensivo dell'effetto degli ammortamenti dei plusvalori valori espressi in milioni (se esposti tra parentesi indica che sono negativi)			
Immobilizzazioni materiali	800	Patrimonio netto	500
Valore di bilancio	800	Capitale sociale	400
Plus(Minus)valore latente	300	Riserve	100
Ammortamento Plusvalore latente 1° anno	(150)	Utile (perdita) d'esercizio da bilancio	0
Ammortamento Plusvalore latente 2° anno	(150)	Maggior (minor) valore latente	500
		Utile (perdita) a nuovo da amm.to plusvalori	(250)
Immobilizzazioni immateriali	0	Utile (perdita) d'esercizio da amm.to plusvalori	(250)
Valore di bilancio	0		
Avviamento latente	200		
Ammortamento Avviamento latente 1° anno	(100)		
Ammortamento Avviamento latente 2° anno	(100)		
Crediti	300	Debiti	600
Valore di bilancio	300	Valore di bilancio	600
Totale Attività	1.100	Totale Passività	1.100

Al termine dell’esercizio (20xx + 1), il patrimonio netto della collegata risulta essere pari a 500 milioni. Il bilancio consolidato che accolga il valore di Gamma a patrimonio netto vedrà in corrispondenza della voce “partecipazione in Gamma” un importo pari a 200 milioni, corrispondenti al 40% di 500 milioni di euro.

Da questo momento in poi, le variazioni del patrimonio netto di Gamma dovute al suo risultato di esercizio si evidenzieranno, *pro quota*, in maniera speculare nel valore della partecipazione iscritta nel consolidato di Alfa.

Dall’esempio proposto si osserva come il risultato cui si perviene applicando il criterio del patrimonio netto coincide esattamente con quello cui si sarebbe giunti utilizzando il metodo integrale, con l’unica differenza nel metodo espositivo: qui succinto ad un rigo solo, lì dettagliato rigo per rigo di Stato patrimoniale e Conto economico.

Effettuata la prima valutazione a patrimonio netto, seguendo le regole sopra viste che conducono all’identificazione puntuale della causa sottostante all’eventuale differenza

esistente tra il costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata, l'utile o la perdita d'esercizio di quest'ultima dovrà essere imputato a Conto economico della partecipante, per la quota di sua pertinenza, secondo il principio di competenza economica. Questa procedura consente di far sì che nel bilancio consolidato emergano i risultati generati dalla partecipata valutata a patrimonio netto nello stesso esercizio al quale il risultato si riferisce, esattamente come avviene per le controllate consolidate con il metodo integrale.

In ipotesi di utile, si rileverà la relativa quota parte di pertinenza della consolidante, attraverso un incremento della voce attiva corrispondente alla partecipata (nell'ipotesi sopra vista sarebbe, per esempio: "partecipazione in Gamma"). La connessa valorizzazione a Conto economico troverebbe collocazione nella voce "D18a) rivalutazioni di partecipazioni" se il risultato della partecipata fosse positivo, nella voce "D19a) svalutazioni di partecipazioni" qualora la partecipata avesse invece registrato una perdita.

Va poi tenuto presente che qualora la consolidante possieda più partecipazioni che provvede a valutare adottando il metodo del patrimonio netto, ogni società richiederà obbligatoriamente una disamina a sé stante. Le eventuali rivalutazioni o svalutazioni andranno per questo effettuate **separatamente**, con ciò comportando che la svalutazione da apportare ad una partecipazione valutata a patrimonio netto non potrà essere compensata dal mancato riconoscimento del maggior valore, attribuibile ad altre, valutate con lo stesso metodo, così come previsto dal paragrafo 174 dell'OIC 17.

3.6. BILANCIO CONSOLIDATO AI FINI GESTIONALI

In presenza di un gruppo, è l'andamento economico-finanziario letto nel suo complesso, che dà conto della correttezza delle decisioni imprenditoriali assunte, così come è la pianificazione economico-finanziaria su base consolidata che consente di definire idonee scelte sotto il profilo organizzativo, industriale, commerciale, finanziario.

Presso i gruppi di grandi dimensioni è inevitabile la redazione periodica del **bilancio consolidato gestionale** per la verifica degli andamenti; non altrettanto nei gruppi di medio-piccole dimensioni, spesso assorbiti dalla quotidiana variabilità della gestione aziendale delle singole unità aziendali costituenti il gruppo, più che dalla definizione di strumenti di pianificazione e controllo strutturati a livello *corporate*.

La capacità del bilancio consolidato di superare gli effetti economico-finanziari delle politiche di bilancio autonomamente condotte dalle singole realtà aziendali, fornendo una visione completa della capacità economica, finanziaria e patrimoniale espressa dal gruppo, al netto di interferenze dettate da flussi infragruppo e da politiche di bilancio differenziate, costituisce invece un eccellente strumento per comprendere gli esiti conseguiti dalle politiche gestionali perseguite³¹.

³¹ Per ulteriori dettagli sull'argomento si veda l'articolo "Il consolidato gestionale come strumento corporate di controllo" di C. Aprile con la collaborazione di G. Pepa, pubblicato sulla Rivista *Amministrazione & Finanza* n. 8-9/2022, pagg. 41-51.

3. Il Bilancio consolidato

3.6. Bilancio consolidato ai fini gestionali

Se il bilancio consolidato destinato al deposito deve rispondere alle prescrizioni normative imposte dal Legislatore viste nei paragrafi precedenti, il consolidato gestionale deve consentire alla proprietà e/o alla direzione aziendale di valutare gli effetti derivanti dalle scelte strategiche previste e realizzate. Motivo per cui la sua costruzione può avvenire adottando principi contabili, criteri, valutazioni, metodi differenti rispetto a quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato destinato al deposito presso il Registro Imprese.

Questa considerazione può condurre ad una prima sostanziale differenza tra i due consolidati: l'area di consolidamento.

In ottica strategica, il consolidato gestionale o la pluralità di *sub*-consolidati gestionali dovranno accogliere le società del gruppo che nel loro insieme consentono al gruppo di perseguire finalità fra loro comuni, per fornire le necessarie informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie che consentano alla proprietà e alla direzione di valutare la bontà delle scelte intraprese.

Potranno per questo essere generati ***sub*-consolidati gestionali** e consolidati gestionali che accolgano più o meno imprese rispetto a quelle che hanno partecipato alla redazione del bilancio consolidato destinato al deposito presso il Registro Imprese.

Altro aspetto che può condurre ad una sostanziale differenza tra il consolidato destinato al deposito ed il consolidato gestionale deriva dal **metodo di consolidamento adottato**.

Si è visto nei paragrafi precedenti che il D.Lgs. n. 127/1991 stabilisce che le società controllate vengano consolidate adottando il metodo integrale, le società collegate in joint-venture adottando il metodo proporzionale e che le società collegate vengano valutate con il metodo del patrimonio netto.

L'esito del consolidamento integrale è quello di disporre di un bilancio consolidato che accoglie gli elementi dell'attivo, del passivo ed economici come un tutt'uno.

Ma laddove la società, pur controllata, sia stata costituita o acquisita per sole finalità di investimento finanziario e non invece per il perseguimento di un comune obiettivo strategico industriale e/o commerciale, in sede di redazione del consolidato gestionale la sua rappresentazione più opportuna potrebbe essere perseguita attraverso la relativa valorizzazione a patrimonio netto.

Medesimo discorso potrebbe valere per una società di cui si detiene una quota in joint-venture finalizzata per esempio ad avviare primi passi in mercati esteri, ma la cui gestione è nella sostanza demandata all'altro socio in joint-venture, socio che declina scelte tecniche e commerciali. Anche in questa circostanza, la valutazione della collegata adottando il metodo del patrimonio netto, potrebbe consentire il raggiungimento di un'informativa economico-finanziaria di gruppo più idonea rispetto all'ipotesi di consolidamento proporzionale.

Un ulteriore aspetto che può condurre ad una sostanziale differenza tra il bilancio consolidato destinato al deposito ed il consolidato gestionale, deriva dai **criteri di valutazione** con i quali vengono valorizzate le singole voci di bilancio.

Un esempio concreto: in sede di redazione del bilancio consolidato destinato al deposito, nonostante la possibilità prevista dall'OIC 17, la capogruppo può aver preferito non optare per rappresentare i beni in *leasing* mediante il metodo finanziario. L'efficienza informativa del consolidato gestionale destinato all'assunzione di scelte strategiche potrà invece condurre la proprietà e la direzione a preferirne l'adozione, nell'intento di disporre di una rappresentazione economico-finanziaria imperniata sulla sostanza delle scelte gestionali condotte, *leasing* inclusi.

